

# 1 Ebrei tracciati a Venezia (sec. XIII-XIV)

---

**Sommario** 1.1 Ebrei medici e scienziati (1250-1330). – 1.2 Fine dell'età d'oro. – 1.3 Ebrei feneratori (1386-1395). – 1.4 Dalla prima condotta alla cacciata.

## 1.1 Ebrei medici e scienziati (1250-1330)

Fra Due e Trecento, a Venezia vissero e operarono dei medici ebrei, e a fine secolo dei prestatori ashkenaziti, ma in un caso la loro identità fu sottaciuta, nell'altro quasi del tutto oscurata, per non smentire il postulato secondo cui, fin quasi al 1516, la Repubblica, paladina della fede cattolica, si era opposta alla loro presenza in città.

In effetti, nel Duecento le prime attestazioni sono di fonte ebraica: parlano di contatti scientifici, scambi e transiti marittimi, e di rapporti tra l'Europa imperiale e il Mediterraneo orientale. Menzionano talune personalità legate al mondo veneziano: per cenni sommari e scarni citano il talmudista Isaia da Trani il vecchio, i cui legami con Venezia furono però effimeri, forse casuali (finché - auspicabilmente - non se ne sappia di più); e il medico Hillel di Samuele da Verona. La memorialistica attribuisce al primo la decisione di salire in gondola di sabato,<sup>1</sup> forse col proposito di imbarcarsi, as-

---

<sup>1</sup> Ashtor («Gli inizi», 687) faceva risalire a questa decisione, contenuta in un suo responso, recepito nella normativa sull'osservanza del sabato (quando, di regola, è proibito l'uso di un qualsiasi mezzo di trasporto), una delle prime prove sulla presenza di ebrei a Venezia, foss'anche solo

sieme a una folta schiera di rabbini, per la Terrasanta.<sup>2</sup> Quel pellegrinaggio è stato letto come un tentativo di arginare la disputa in tema di autorità della scienza, e/o interpretazione di taluni testi sacri in chiave allegorica o testuale, nella quale si stavano dilaniando le comunità ebraiche, schierate tra seguaci e oppositori delle tesi propuginate dal medico egiziano Moise ben Maimon – i cosiddetti maimonidei e antimaimonidei. E in questo dissidio, che minacciava l'unità stessa dell'ebraismo, e ne ha per secoli segnato la vicenda, la realtà urbana iberico-provenzale si contrapponeva al mondo franco-tedesco, riproponendo uno schema ben noto nella storia dell'ebraismo europeo.<sup>3</sup>

Nella disputa era pure intervenuto il secondo dei nostri personaggi, Hillel da Verona,<sup>4</sup> medico autorevole e apprezzato traduttore di testi latini: aveva suggerito a maestro Gaio, archiatra di papa Niccolò IV (1288-1292) di indire a Venezia (in alternativa a Genova o a Marsiglia)<sup>5</sup> l'assemblea dei rappresentanti del campo antimaimonideo, e ad Alessandria d'Egitto quella dei loro avversari (in sostanza l'area mediterranea), per un tentativo di conciliazione. In ogni caso, rassicurava tutti, l'ultima parola sarebbe spettata agli esimi maestri della Legge della più prestigiosa scuola rabbinica dell'epoca, quella di Bagdad. Nella biografia di Hillel, punteggiata di lacune – dall'origine (non necessariamente veronese) all'apprendistato, ai soggiorni e ai viaggi –, vogliamo segnalare i probabili legami con la scuola medica di Montpellier, e l'impegno scientifico svolto nei due decenni finali del Duecento in area emiliana, tra Forlì, Bologna e Ferrara;<sup>6</sup> il tutto per i loro riflessi veneziani, cui ci stiamo avvicinando.

Prendendo, infatti, apparentemente alla lontana, il tema della presenza ebraica a Venezia, converrà richiamare due leggi, emanate dal

---

di passaggio (il testo si legge in Luzzatto, *La comunità ebraica*, 1: 10-11 nota 3). Colorni (*Judaica minora*, 91-2) era invece dell'avviso che vi si fosse trattenuto per un certo tempo, in qualità di rabbino (il che, presupporrebbe, ci fosse già una collettività ebraica).

**2** Krauss, *L'émigration de 300 rabbins*, 338-9, 343-4. Tra i più celebri rabbini di questo gruppo rientrava pure Meir ben Baruch da Rothenburg; arrestato in 'Longobardia', forse nel Goriziano, mentre con la famiglia era diretto a Venezia per sfuggire al decreto dell'imperatore Rodolfo I, che nel 1286 aveva dichiarato gli ebrei 'servi camerati', morì in carcere nel 1293. I suoi responsi circolavano a Venezia, già nel Trecento.

**3** In Dinur (*Storia di Israele*, 2: 220) i due fronti venivano definiti «le comunità di Germania e di Francia».

**4** Una delle rare personalità ebraiche medievali italiane biografate nel *DBI*: cf. Zonta (*DBI*, s.v. «Hillel di Samuel da Verona») e Sermoneta (*EJ*, 8, col. 489), che per lui ha parlato di «tomismo ebraico».

**5** A onor del vero, il testo ebraico posponeva Venezia a Genova e Marsiglia, nell'ordine di sede più appropriata.

**6** Zonta, *DBI*, s.v. «Hillel di Samuel da Verona».

Maggior Consiglio l'una poco prima e l'altra quasi a chiusura del periodo di sicura attività di medici ebrei in città (segnatamente di Elia da Ferrara), che bene illustrano ambivalenza e ambiguità della politica veneziana, tra solenne enunciazione di norme assolute ed effettiva volontà di imporle a tutti. Un decreto *erga omnes*, dunque, nel 1270 vietava ogni gioco d'azzardo, di giorno e di notte, nei pressi dei luoghi sacri, sotto la minaccia di pene severe e degradanti; ma prevedeva un'eccezione per i «boni homines». <sup>7</sup> Analoga *ratio* presiedeva a un'altra delibera, questa volta in materia sanitaria, di nostro più specifico interesse.

Nel 1330 una parte del Maggior Consiglio prevedeva, infatti, che un malato potesse ricorrere alle cure di un medico non iscritto al collegio, qualora l'avesse ritenuto essenziale alla propria guarigione: <sup>8</sup> non mi è dato conoscere casi altrettanto evidenti di giustificazione della cura sanitaria affidata a un medico non collegiato, e quindi (sottinteso) non cristiano; con buona pace altresì di ogni problema di coscienza degli stessi infermi, ai quali era prescritto di far ricorso a un confessore entro tre giorni dall'insorgere della malattia. <sup>9</sup> L'unico requisito, esplicito nel primo caso, e intuitivo nel secondo, era appartenere alla classe di governo, che si arrogava la facoltà di anteporre (opporre?) in materia le proprie esigenze (e privilegi) perfino alle sanzioni ecclesiastiche. <sup>10</sup> A questa licenza se ne aggiungeva un'altra:

**7** «Tamen sit licitum bonis hominibus ludere ad tabulas et schachos cum taxillis in dictis locis, non obstante quod superius dictum est» (*Signori di notte al civil*, b. 1bis, Capitolare, reg. A, ff. 2v-3r; 4 ottobre 1270). Il 17 agosto 1303 il Maggior Consiglio stabiliva una multa, sempre di 20 soldi, per chiunque giocasse nei pressi della chiesa di San Marco e nella sua canonica, con una clausola che, di nuovo, ne ridimensionava l'applicazione: metà della pena spettava al testimone d'accusa, purché l'avesse comprovato uno dei Signori di notte, responsabili dell'ordine pubblico. Eppure, la passione del gioco dilagava per la città, e fin dentro proprio a quella canonica e sulla piazza della basilica, incurante di ogni bando e inasprimento di pena (*MC*, reg. 8, f. 53r).

**8** *AC*, reg. 22/5, f. 115v, 21 aprile 1330; Monticolo, *I capitolari delle arti*, 1: 369, nr. 201. Anche il Concilio di Avignone (1337) autorizzava i malati, solo in caso di pericolo di vita, a ricorrere ai medici ebrei, purché non ce ne fossero di cristiani, disponibili o capaci; di norma, comunque, era vietato farsi curare da 'ebrei di entrambi i sessi' (Pansier, «Les médecins juifs», 426 nota 2).

**9** In base al primo punto del loro capitolare, i medici erano tenuti ad ammonire il paziente a confessarsi prima di dar inizio alla cura (Monticolo, *I capitolari delle arti*, 1: 146, aprile 1258). I decreti canonici estesero poi a tre giorni il preavviso.

**10** Tralasciando canonistica e norme conciliari, basti rilevare come il divieto di cura e i cristiani rientrasse tra i «gravamina», previsti nei confronti degli ebrei dalla *Summa aurea* del cardinale Ostiense (completata nel 1253) («Octavo, ut quantuncumque boni medici sint, nihil lucentur cum christianis: quia nec ipsos vocare debent in suis infirmitatibus, nec ab eis recipere medicinam»). Certo, alla norma già in sé non particolarmente stringente, Baldo degli Ubaldi (1327-1400) aggiungeva due provvidenziali eccezioni: l'epidemia («pestis in qua deficerent medici») e la superiore professionalità («vocarent ad curam in qua medici christiani defecissent: quia propter eminentem scientiam relaxatur legis dispositio»). A Venezia il secondo caso di dispensa lo vedre-

la qualità dell'illustre malato dispensava il medico di fiducia dall'esame attitudinale e dal giudizio del collegio medico, non necessariamente benevolo nei suoi confronti.

Per il nostro assunto, a questa prima tessera ne accosteremo un'altra, tratta dalle *Estoires* di Martin da Canal, la cui redazione s'interrompeva a settembre del 1275,<sup>11</sup> in data molto prossima al primo caso documentato di un medico ebreo attivo a Venezia. Plaudeva, dunque, il cronista a una città nobile e ricca, dalle istituzioni politiche solide e radicate, con una classe di governo autorevole e affidabile, garante di prosperità e sicurezza per il suo popolo, e per tutte le genti amiche, retta da un principe rinomato per prestigio, devozione a Cristo e ubbidienza alla sua Chiesa. Non si trattava di un esempio particolarmente originale del genere laudatorio; conteneva, però, un aspetto forse meno scontato. Accanto all'insistita deferenza nei confronti dei papi, esaltava l'accoglienza, larga e ospitale, assicurata dalla città a quanti desiderassero vivere sotto la sua 'ombra',<sup>12</sup> un *refrain* anche nelle scritture ebraiche.

A ridosso, quindi, della conclusione delle *Estoires*, il 24 febbraio 1276 il Maggior Consiglio deliberava di concedere a 'maestro Elia medico, già di Ferrara' la facoltà di trasferirsi a Venezia con ogni suo avere, senza temere conseguenze personali o reali, neppure se e quando avesse desiderato ripartirne; finché vi fosse rimasto, veniva trattato e considerato alla stregua degli altri abitanti.<sup>13</sup> Grazie al salvacondotto, si aprivano al nostro medico nuovi orizzonti, anche senza che presumibilmente avesse avuto sentore di quella cronaca veneziana; e in questo ambiente parrebbe essersi trovato piuttosto a suo agio. Godeva, infatti, di un permesso di soggiorno, a tempo indefinito, con diritto a svolgere la propria attività a Venezia: si tratta del più antico documento di questo tipo giunto fino a noi, indicativo

---

mo presto messo in pratica, del primo manca il riscontro documentario (ad es., nella peste del 1347). Cf. Quaglioni, «'Orta est disputatio'», in part. 259-60.

**11** Limentani (*DBI*, s.v. «Canal, Martino») attribuiva proprio all'interesse dell'autore per le vicende dei suoi tempi, descritte senza il consueto distacco cronachistico, l'originalità de *Les estoires de Venise*, redatte tra il 1267 e il 1275.

**12** Limentani, «Martin da Canal», 592. In altre cronache coeve, si sottolineava invece la felicità dei suoi abitanti, badando a non invogliare dei nuovi venuti a goderne (Monticolo, *Cronache veneziane antichissime*, 1: 56, nr. 61, ad es.).

**13** «De magistro Helya medico. Fuit capta pars quod magister Helyas, medicus qui fuit de Ferrara, possit venire ad habitandum Venecias cum suis rebus quibuscumque voluerit, non obstantibus represallias factis vel faciendis, ita quod per eos vel per alios pro eis qui eas represallias habent, impediri non possit ipse magister vel bona eius in veniendo, stando vel reddeundo - et si Consilium est contra, sit revocatum quantum in hoc - et tractetur et habeatur per comune Veneciarum tamquam habitator Veneciarum, sicut tractantur et habentur alii habitatores Veneciarum» (*AC*, reg. 18/1, f. 42r; *MC*, reg. 1, f. 138r; edito da Minotto con minime varianti in *Acta et diplomata*, 71; Cecchetti, «La medicina in Venezia», 252; Monticolo, *I capitolari delle arti*, 1: 269-70; *Delibrazioni del Maggior Consiglio*, 2: 163, nr. 111).

di cosa la classe di governo veneziana si attendesse dalla promozione della medicina, e a sua volta potesse offrire ad alcuni noti professionisti 'stranieri'.

Qualche elemento balza subito all'occhio: nel suo campo Elia era un maestro, e nella supplica presentata alle autorità (procedura richiesta in ogni caso, con o senza patrocinatori) doveva aver domandato tutela per sé e i suoi beni. Non si era fatto accompagnare da familiari; né aveva dato garanzie di volersi stabilire in modo definitivo in città – o ciò forse non gli era stato concesso –: in ogni caso, aveva accettato lo *status* di abitante. Eppure si mostrava soddisfatto, alla città fu grato e vi restò, salvo alcuni brevi soggiorni trascorsi nei domini marittimi veneziani, fino alla morte nel 1326.

Disegnare la sua biografia resta arduo, e gli inciampi sempre possibili. Da nessuna parte, e in nessun momento, figura ebreo; eppure tutto concorre a ritenere lo sia stato, forse addirittura per tutta la vita; non è chiaro se era originario di Ferrara, o solo ne proveniva – una tappa nel suo peregrinare –; ignoti rimangono il suo patronimico e il cognome (e di famiglia non v'è cenno). Probabile si trattasse del «magister Elya iudeus», che a Genova nel 1271 rivendeva al cancelliere veneziano Marco Siboto (lì in missione diplomatica) una schiava spagnola; in tal caso, vi si potrebbe intravedere un contatto prodromico al suo arrivo a Venezia, appena cinque anni più tardi. Inoltre, conforterebbe l'impressione, legata anche a quanto si evince dalla sua biblioteca scientifica, che avesse frequentato la scuola medica di Montpellier,<sup>14</sup> e stesse rientrando in Italia con un bagaglio culturale di matrice ispano-provenzale.<sup>15</sup> Nel suo cammino, era approdato a Ferrara in un momento non particolarmente facile per gli ebrei. Di nuovo ci soccorre una *Cronaca*, questa volta di frate Salimbene, sensibile al malessere popolare verso il nuovo governo estense e alla sua sottomissione ai voleri di Venezia.<sup>16</sup> Intanto, nell'Italia nord-orientale, in Veneto e particolarmente a Bologna e Ferrara, la Curia stava promuovendo, contro i movimenti ereticali, un'intensa at-

**14** A contatto con diversi indirizzi culturali, l'Università di Montpellier (Regno d'Aragona e Maiorca) fu la prima, fuori della Spagna, ad aver accesso alle opere mediche di Avicenna e Averroè tradotte dall'arabo (Demaitre, «Theory and Practice in Medical Education», 105).

**15** In alternativa, gli scolari ebrei, pur riuscendo ad iscriversi a talune Università italiane, privilegiavano, per l'esperienza didattica, l'ambito familiare (il rapporto maestro-discepolo), nel quale circolavano migliori nozioni tecnico-scientifiche, e superiore era la conoscenza di paesi e lingue. Effettivamente, anche Elia avrebbe potuto seguire questo *cursus honorum*, frequentando lo Studio di Salerno, dove gli echi della ricchezza culturale dell'illuminata corte federiciana, animata da scienziati e traduttori di testi arabi ed ebraici, non si erano ancora spenti. Tuttavia, la scelta di Montpellier mi è parsa, per vari motivi, più consona alla biografia del nostro personaggio.

**16** Meritevole di nota è il tono piuttosto bonario con cui numerosi episodi relativi agli ebrei locali sono raccontati da Salimbene de Adam, *Cronaca*, in part. 167, 209, 211.

tività di ripristino della struttura inquisitoriale. E proprio nel 1275, mentre maestro Elia lasciava la sua città, quel Consiglio comunale poneva fine a un periodo di tensione con gli ebrei locali, impegnandosi ad applicare nel modo più scrupoloso i loro capitoli.<sup>17</sup>

Il nostro medico riappare nell'anno giubilare 1300, alla vigilia di Pasqua, beneficiario di un'esenzione doganale per due anfore di vino romagnolo importato «pro suo usu», un privilegio riservato a sovrani e altri pochi signori, inconsueto certo per una persona soltanto definita «Elia de Medicis de Feraria».<sup>18</sup> L'anno successivo, il «magister Elia medicus fische» operava a Candia, con ampia disponibilità di denaro: prestava per un anno 1.000 iperperi ciascuno a quattro patrizi veneziani (Marino Vido, Jacob Mudazo, Nicolò Dandolo e Gabriele Barbo), che certificavano di aver ricevuto il denaro a titolo gratuito.<sup>19</sup> In fine, dopo alcuni anni trascorsi a Capodistria, in qualità di medico salariato (condotto) del Comune, rientrava definitivamente a Venezia verso la fine del primo decennio del Trecento.<sup>20</sup>

Il suo impegno professionale in Dalmazia risulta agli atti della magistratura cui si era rivolto (invano), per farsi ripagare un credito verso un veneziano, illustre personalità locale; la carica ufficiale che aveva colà rivestito,<sup>21</sup> a Venezia non era andata a genio, ragion per cui, al rientro nella capitale, gli fu riconosciuto il trattamento da medico

**17** Colorni, *Judaica minora*, 154. Ignoti gli avvenimenti, alla base di questo atto (datato 29 ottobre 1275), che, di regola, terminava con una sentenza penale, talvolta anche detentiva, risolta con l'esborso di denaro. Sull'attività dell'Inquisizione a Ferrara negli anni di possibile presenza del nostro medico (Graziani Secchieri, Superbi, «Il cimitero ebraico», in part. 190-6).

**18** *Cassiere della Bolla Ducale*, 19, doc. 69, marzo 1300. Data la quasi coincidenza tra la Pasqua ebraica e quella cristiana (5 e 10 aprile), non è chiaro a quale delle due si riferisca il documento. Poco dopo, il 23 luglio 1300, le scarse riserve di vino in città ne limitarono ulteriormente l'esportazione (*MC*, reg. 8, f. 9v).

**19** «Causa amoris, pro utilitate mei» (*Benvenuto de Brixano*, 59, 77, 104, 164, docc. 154, 210, 282, 456, 2 giugno-12 novembre 1301; e in uno di questi rogiti figurava teste anche «Jacob filius magistris Elya»). Nel 1302, la città di Marsiglia accordò ad Elia, detenuto a Candia, una carta di salvaguardia, chiedendone il rilascio, in quanto suddito del re di Francia (*Comm.*, reg. 1, f. 81r-v, doc. 81, Marsiglia, 18 novembre 1302). Sulla sua nazionalità francese, e possibili nessi con gli studi a Montpellier e gli interessi economici nel bacino del Mediterraneo, cf. Segre, «Venise, Crète, Marseille», in part. 76-9.

**20** Lo attesta la società conclusa da «magistro Helye fisico» di Santa Maria Mater Domini con lo speciale di San Bartolomeo, Marco Bonavita, cui aveva anticipato 50 lire nel dicembre del 1309, da negoziare per un anno sul mercato di Rialto (*CI*, Misc. notai, b. 7, fasc. 4bis, 16 marzo [?] 1310).

**21** «Magister Elias fisicus, quondam de confinio Sancte Fusce, nunc de confinio Sancti Juliani», lo definiva la sentenza del Giudice di Petizion, elencando le due case in cui aveva abitato, dopo il ritorno a Venezia, con un linguaggio meno deferente di quello espresso nei suoi confronti dal podestà e capitano di Capodistria, Baldovino Dolfin, nella missiva, in cui lo presentava come «discretus vir dominus magister Elia phisice salariatus commune Justinopolis» (*Petizion*, Sentenze e interdetti, reg. 2, ff. 87v, 88r, 3 e 20 settembre 1314).

condotto, ma non il rango;<sup>22</sup> restava una personalità, ma pur sempre straniera (perché ebreo?). Quale fosse comunque ormai nel 1320 la sua reputazione, lo sottolineava egli stesso nella firma autografa, da testimone, di un atto di fine vita: «ego mag[iste]r. Helyas in s[cien]cia me[di]i[cin]e professor, testis».<sup>23</sup>

Trascorrono altri sei anni, e nel giugno del 1326, a poche settimane dalla morte, Elia dettava al notaio il proprio testamento:<sup>24</sup> purtroppo, di tutto l'incartamento, irreperibile da oltre un decennio, non resta che un'ampia scheda descrittiva dei beni del defunto, e degli eredi e legatari, in nome e per conto dei quali l'amministrazione tutoria era riservata alla Procuratia di San Marco.<sup>25</sup>

Secondo, dunque, la scheda riassuntiva, il medico abitava a Santa Maria Mater Domini, con Marchesina (certo, non la sua prima moglie), due figli adulti (di età quindi superiore ai venticinque anni) - Luciano e Marco, e probabilmente un terzo, Almorò<sup>26</sup> - e due nipotini, Alvise e Guglielma, figli di Marco, in età pupillare, per i quali due balie (Giacomina e Benvenuta) avanzavano pretese sull'eredità.<sup>27</sup> Per liquidare questi debiti, e uno particolarmente rilevante nei confronti del nobile Filippo Contarini, la gestione del patrimonio venne affidata al figlio Marco (esecutore testamentario designato dal

**22** «Quod fiat gracios magistro Elie medico fisico, quod habeat libras X grossorum a nostro commune in anno pro salario, cum condicione aliorum medicorum, qui salariati sunt a commune» (MC, reg. 10, f. 111r, 24 dicembre 1313).

**23** *Not. Test.*, b. 918, Francesco Spinelli, prot. perg., f. 24r, 4 luglio 1320.

**24** Elia morì il 24 giugno 1326, dopo aver dettato il 2 giugno al notaio di Rialto Nicola de Ripa il testamento, nelle cui filze purtroppo non si trova l'originale. Per una curiosa coincidenza, nelle medesime settimane (la bolla piccola era datata Avignone, 13 agosto 1326) papa Giovanni XXII si lamentava col doge Soranzo che Venezia «tenesse pratica et comercio con ferraresi, escomunicati» per essersi opposti alle rivendicazioni pontificie sulla loro città (ma ormai, da tempo, Elia tralasciava il *de Ferrara*). Gian Giacomo Caroldo, *Cronica* (Venezia, BNM, It. VII, 128A [= 8639], f. 168v).

**25** *PSM, de ultra*, b. 122, nr. 8. La scheda (Reg. d'Inventario 396/4, p. 843, di mano del benemerito direttore dell'Archivio di Stato Luigi Lanfranchi, che aveva riordinato e rinumerato il fondo) è più ricca di dettagli di quanto non fosse quella elaborata da Cecchetti (*Per la storia della medicina*, 18-21), dove figurava la vecchia segnatura archivistica (b. 180, nr. 8). Nelle due note - forse, *pour cause* - mancano notizie, di legati a sodalizi religiosi e confraternite, o cenni a prescrizioni funerarie e sepolcrali, preziose spie di sentimenti e credenze del testatore e dei suoi familiari.

**26** L'unica traccia di Almorò è nelle liste dei figli - per di più elencati in ordine diverso - fornite dal Lanfranchi (Almorò, Luciano, Marco, Alvise e Guglielma) e dal Cecchetti (Almorocio, Luciano, Alvise e Marco, senza Guglielma); si aggiunga che nel 1338 Ludovico e Marco si chiameranno fratelli e definiranno Marchesina loro matrigna, quindi figli di un precedente matrimonio; si dovrebbe invece trattare di un'errata lettura la confusione di Ludovico/Alvise con suo zio Luciano (*CI, Notai*, b. 11, Bartolomeo presbitero di San Giacomo dall'Orto, quad. perg. 1336-1339, 10 febbraio 1338).

**27** *PSM, de ultra*, Commissarie, b. 122, nr. 8, riporta due sentenze del Giudice del Procurator, rispettivamente a favore di Giacomina, 2 ottobre 1326, e di Benvenuta, 17 febbraio 1328.

padre) e ai due procuratori di San Marco, Marino Foscarini e Marco Morosini. Chiuse con un'accorta sistemazione contabile le partite debitorie,<sup>28</sup> toccò in fine al solo Marco chiudere le pendenze con la loro matrigna Marchesina e suddividersi alcune proprietà col fratello Ludovico/Alvise (Luciano?).<sup>29</sup> Nel 1344 calava definitivamente il sipario su questa famiglia, e nessun altro suo membro è stato finora identificato.

Eccezionali non sono certo queste ventennali diatribe ereditarie, quanto le chiavi di lettura, relative a un mondo altrimenti nascosto, suggerite dall'identità dei familiari di Elia: se il nome di Marchesina poteva anche essere ebraico (ma è più probabile non lo fosse), certo non lo erano quelli dei figli; si tratta infatti di appellativi chiaramente veneti, meglio veneziani, e propri della sua classe di governo. Avanziamo quindi un'ipotesi per i figli di Elia di primo letto: erano stati tenuti a battesimo da patrizi veneziani (forse singolarmente, o tutti assieme, durante un'unica solenne cerimonia), e avevano acquisito il nome del padrino, secondo la consuetudine. Resta invece oscura la fede religiosa, e di conseguenza lo *status* giuridico di Elia, cui, in ogni modo, non venne mai concessa la *civitas*.<sup>30</sup>

Eppure, a illustrare la sua personalità con gli inevitabili riflessi nel mondo culturale veneziano, ci soccorre un documento straordinario, il catalogo della sua biblioteca scientifica - prima (forse) della sua

**28** Nell'indice della suddetta commissaria, le quietanze (quasi tutte anonime) coprono il periodo 15 settembre 1328-29 aprile 1344. Le due più rilevanti, quasi della stessa entità (200 lire e 4 grossi in un caso, 200 lire e 10 grossi nell'altro) si riferiscono a due prestiti, concessi l'uno da Filippo Contarini, della famiglia detta dai Santi Apostoli, grande mercante e finanziere, socio in affari del figlio del doge Giovanni Soranzo, Belemo; l'altro dal toscano Orsato de Benesegna/Boninsegna (*CI*, Notai, b. 73, Egidio presbitero di Santa Sofia, prot., 14 dicembre 1326, 3 gennaio 1327; b. 179, Marco Sarella, V reg. perg., 8 marzo 1317, rispettivamente).

**29** Con una prima ricevuta, Marchesina incassò 66 lire e 10 grossi per le sue spettanze sui beni del marito, identificato come il fu «magister Helya in sciencia medicine professor, de confinio Sancte Marie Matris Domini» (*CI*, Notai, b. 73, Egidio presbitero di Santa Sofia, prot., 10 marzo 1327). Con un successivo rogito, ben oltre un decennio più tardi, le due parti, Marchesina e Marco, si scambiarono quietanza generale («de omnibus rationibus ad invicem habitis hucusque et de quantocumque»), immediatamente dopo che Marco aveva affidato a suo fratello Ludovico (Luciano?) l'amministrazione di una serie di immobili loro pervenuti in eredità: «ad excuciendum omnes fictus omnium suarum domorum et proprietatum, vice et nomine commissarie patris sui, secundum tenorem et formam testamenti dicti patris sui, et imprestita facta pro dictis proprietatibus» (*CI*, Notai, b. 11, Bartolomeo presbitero di San Giacomo dall'Orto, quad. perg. 1336-1339, 10 febbraio 1338).

**30** Ashtor («Ebrei 'cittadini' di Venezia?», 146-7, 153-7) aveva esaminato vari gradi di *ius civitatis* conferiti da Venezia ad ebrei, ma Elia non rientrava in alcuno di essi. Lo stesso vale per i casi descritti da Mueller, *Immigrazione e cittadinanza*, 50-1, 56, 96, dove sottolinea come negli stessi anni si assistesse a una ridefinizione del ceto cittadino.



epoca, per consistenza e scelta, tra quelle di cui si abbia notizia.<sup>31</sup> Era stato lui stesso a redigerlo, con accanto il prezzo di stima, nel timore gli eredi, incompetenti e oberati di debiti, svendessero quei preziosi codici medici e filosofici. Per nostra fortuna, il Cecchetti trascrisse – seppure in modo sommario – questo elenco,<sup>32</sup> che resta così l'unica parte del testamento tuttora consultabile. Fra i cinquantaquattro testi, prevalgono gli scritti medici di Galeno, Aristotele, Avicenna e l'Almansor, gli antidotari, i trattati di metafisica e di medicina pratica, con prezzi che vanno dalle 4 lire di piccoli di un Dioscoride ai 22 soldi di un Pietro da Abano fino ai 18 grossi di un'Astronomia del Sacrobosco. La lista termina con cinque codici, sovrastati dall'annotazione «Isti non sunt extimati», che Elia non aveva valutato: e (guarda caso) sono gli unici d'argomento sensibile, di ambito religioso cattolico, un Tommaso d'Aquino,<sup>33</sup> un libro di morale cristiana e uno di retorica.

Al catalogo di mano di Elia segue l'elenco dei libri venduti («vendidimus») dagli esecutori testamentari, per fare cassa: sette nel giugno del 1327 per complessivi 53 soldi in contanti, e uno, il primo libro del *Canone* di Avicenna, nel novembre del 1335 per soli 6 soldi e ½; evidentemente la vendita non era stato un successo se a nove anni dalla scomparsa del proprietario se ne trovavano ancora sul mercato; e quelli venduti non avevano raggiunto i prezzi sperati. Ad acquistarli erano stati infatti tutti suoi colleghi,<sup>34</sup> mentre forse Elia si era illuso di trovare clienti anche al di fuori della stretta cerchia dei medici.

Dunque, grazie a una regola, codificata nel 1330, ma in auge da tempo, la professione medica non dipendeva obbligatoriamente dall'iscrizione alla matricola, ma dalle esigenze di salute della clientela privata più altolocata: così, non era il solo Elia a rappresentare un problema di fede religiosa più o meno dubbio nel gran mondo della sanità veneziana. Vediamone qualche caso.

Maestro Giovanni, ad esempio, giudicato per aver osato prestare le sue cure senza la debita licenza, nel 1317 si risolse a farsi cristiano, malgrado le autorità preposte al controllo sulle arti gli avessero

**31** Un ebreo del Cairo vendette nel 1190 una biblioteca di 102 volumi, tra cui 33 opere di Galeno in arabo: l'unico esempio precedente conosciuto (Shatzmiller, *Jews, Medicine*, 13). In ogni caso, quella di Elia era una biblioteca d'uso, e non si può escludere che il catalogo descrivesse solo la parte medico-scientifica.

**32** Cecchetti, *Per la storia della medicina*, 18-20; Segre, «Un medico a Venezia», 75-86.

**33** *De veritate catolice fidei et errores gentilium*, titolo dell'edizione a stampa (Venezia, 1476); *Short-title catalogue*, 669. Notare che la canonizzazione di Tommaso è del 1323.

**34** Tra questi figurano anche Simone da Ferrara, e il di lui figlio Benedetto, entrambi medici, di cui non è accertabile la fede religiosa (AC, reg. 22/5, f. 99v, 26 marzo 1329).

annullato la pena;<sup>35</sup> il battesimo non gli comportò alcun mutamento neppure nel nome, di cui si fregerà nella pratica medica, dopo di lui, suo figlio Muzolo.<sup>36</sup>

Altra vicenda con talune analogie: Francesco, divenuto cattolico e promosso medico fisico stipendiato della città, si recò ad Avignone, al seguito di un'ambasceria veneta, per recuperare il figlioletto che la moglie, ancora ebrea, gli negava;<sup>37</sup> la vicenda si concluse felicemente, quando entrambi lo raggiunsero a Venezia da neofiti.<sup>38</sup> Durante il suo quarantennio di professione in città, fu sempre chiamato Francesco da Roma, e l'indicazione di origine si conservò nel figlio Marco da Roma, trasformandosi in cognome. Agostino - un altro caso - non aveva incontrato difficoltà a riunire la famiglia nella nuova fede; nel 1339 si era battezzato con moglie e figli, e a risarcimento dei beni persi con la scelta religiosa, ottenne licenza di esercitare la chirurgia in città.<sup>39</sup> E, di poco, lo aveva preceduto un altro romano, Giovanni de Catholicis, esperto di testi ebraici, autorizzato, per 'gratia', a trasferirsi con la famiglia a Venezia, ed esercitarvi la professione.<sup>40</sup>

La biografia più sorprendente (quasi incomprensibile) è quella di Nicola Bonzio, al quale per un ventennio della sua vita professionale si applicò l'appellativo «iudeus». Originario di Sacile (patriarcato di Aquileia), a lungo attivo in Friuli, dove annoverava tra i suoi debitori (per cure? per affari?) vicari patriarcali e signori feudali, aveva poi finito per trasferirsi a Venezia. Sin dalla prima ducale (dicembre del 1315), con la quale si chiedeva alle autorità di Aquileia e

**35** «Magistro Iohanni medico», «Iohannes, olim iudeus et nunc christianus novellus» (*Cassiere della Bolla Ducale*, 72, doc. 313, 1° giugno 1302 e *MC*, reg. 12, f. 227r, 16 luglio 1317; Monticolo, *I capitolari delle arti*, 1: 326, nr. 115).

**36** Il privilegio dei quindici anni di residenza a Venezia, concesso a «Muzole filio magistris Iohannis fisici» nel maggio del 1329, fu prorogato per altri venticinque a «Muçolo qd. magistris Iohannis» il 17 ottobre 1340 (*Deliberazioni del Consiglio dei rogati*, 1: 391, doc. 59; *Venezia-Senato. Deliberazioni miste*, 6: 147, doc. 287). Il nome Muzolo compare pure nell'onomastica veneziana.

**37** Durante la trasferta, Francesco e il suo servitore furono spesati dal Comune, che raccomandava agli ambasciatori di perorare il caso con chi di dovere (*Deliberazioni del Consiglio dei rogati*, 2: 252, doc. 277, 20 novembre 1333).

**38** Nel 1350 Agnese/Agnesina abitava già col marito in contrada dei Santi Apostoli (*CI*, Notai, b. 88, Giacomo pievano in Santa Sofia, minutarario 1348-1351, 14 settembre 1350). Tra il 1337 e il 1341 Francesco da Roma (indicato come «Magister Franciscus de Roma physicus Sanctorum Apostolorum») compare come arbitro e poi come teste giurato nella causa tra Baldovino Dolfìn e la nuora Moreta, figlia di Marco Polo e vedova di Ranuccio Dolfìn, per questioni relative alla dote (i documenti sono pubblicati in Orlandini, «Marco Polo e la sua famiglia», 40, 43, docc. 39, 43, 46; Gallo, «Marco Polo. La sua famiglia e il suo libro», 174-5, docc. 4-5).

**39** *AC*, reg. 23/6, f. 38r, 30 maggio 1339.

**40** Da ebreo chiamato Guglielmo del fu Mansueto, fu promosso medico a Venezia nel 1334 (*AC*, reg. 23/6, f. 2r, 11 aprile 1335; *Grazie*, reg. 6, f. 50v, 11 febbraio 1335).

Udine di aiutarlo ad esigere i suoi crediti – apparentemente con poco successo –, era chiamato «magistro Nicolaus medico de Veneciis, cui dicitur iudeus», e così ancora si definiva nel 1319 e a metà degli anni Trenta nell'assicurarsi l'esclusiva di un sistema di condotte d'acqua per i mulini da grano, da lui ideato.<sup>41</sup> Che significato attribuire a questo vocabolo? Il più semplice, sarebbe presumere sia stato in qualche modo e tempo ebreo; oppure ricordarlo agli ebrei per comportamento, vita o professione; e, invece, chissà quali erano i motivi reali.

Intanto ci siamo addentrati in pieno Trecento. Per chiara fama, Leone «iudeus»<sup>42</sup> ottenne di esercitare la professione anche senza aver subito l'esame del protomedico; ma, adesso, nome e appellativo rientravano nella tradizione classificatoria degli ebrei. Poi, di colpo, quasi per incanto, questa serie specifica di medici cessava (questione di fonti documentarie?). Riprenderà negli ultimi due decenni del Trecento, in concomitanza con l'arrivo a Venezia dei feneratori ashkenaziti.

Un'osservazione si potrebbe già considerare acquisita: *iudeus* non aveva nei primi tre decenni del Trecento in un certo ambiente – che era pur sempre quello di una parte decisiva della classe di governo (a Venezia, come nel Friuli imperiale e patriarcale e nelle città capitali) –, quell'accezione dispregiativa che di solito gli veniva attribuita.

D'altronde, possiamo registrare un fatto perlomeno curioso: in quei medesimi decenni, tra fine Duecento e primo Trecento, si segnalano almeno un paio di altre personalità del mondo scientifico con molte caratteristiche che le avvicinano a Elia: erano di ambiente ebraico, convergevano sul Veneto, e agli studi di medicina hanno dato un rilevante contributo.

Accanto ad Hillel da Verona, merita un cenno Jacob ben Elia, biografato solo dagli ebraisti. Eppure fu autore di almeno tre testi medici, tradotti a Venezia con l'ausilio di colleghi locali, da lui elogiati nel proemio a uno di questi suoi volumi.<sup>43</sup> Riandava, dunque, Jacob con la memoria agli studi a Montpellier, e al soggiorno in Spagna; poi, con un salto (logico?), elevava un inno a Venezia, alla piacevolezza della città, al suo armonioso clima culturale, in cui ci si poteva ritrovare attorno a certi interessi scientifici, evitando argomenti

**41** «Ego magister Nicolaus Bonzius, dictus iudeus, medicus de confinio Sancti Caxani de Veneciis» e «providus vir magister Nicolaus Bongis de Veneciis, dictus iudeus, chirurgicus». Il 30 agosto 1338 gli fu concesso ancora un anno per completare i mulini (AC, reg. 23/6., f. 30v; CI, Notai, b. 4, Alberto da Cividale, perg., 5 aprile 1319; b. 127, Nicola di Pertica da Udine, aprile-6 luglio 1325; AC, reg. 22/5, f. 126r; 27 marzo 1331; reg. 23/6, f. 5r; 30 agosto 1335; Monticolo, *I capitolari delle arti*, 1: 321, nr. 107, 15 dicembre 1315; *Comm.*, 1, f. 232r; *Libri commemoriali*, t. 1: 152, doc. 669).

**42** AC, reg. 22/5, f. 126r, 27 marzo 1333; Jacoby, «Les Juifs à Venise», 203.

**43** Shatzmiller, «Jacob ben Élie», 198-9; Chazan, «The letter of R. Jacob», 53-5; Stow, «Jacob of Venice», 229-31; Ben Shalom, *Facing Christian Culture*, 36-41. Cf., anche per maggiori ragguagli, Segre, «Medici ebrei», 421-2.

di tutt'altra specie. C'era trasporto nelle sue parole, pur necessariamente encomiastiche, quasi stupore per questo trattamento, raro nella sua esperienza.

Poi sono giunto a Venezia, la grande città attorniata dalle acque, dove un popolo allegro e gioioso vive in sicurezza, abile nel navigare sui mari e nel dominio sui cananei [= gli slavi] e i greci, i pesci nel mare e gli uccelli in cielo. Nessun allarme risuona nelle loro piazze. Nessun nemico ha mai superato le loro porte. Qui ho incontrato dei medici, grandi sapienti,

e, sottolineava, «mi hanno considerato un fratello [= uno di loro], ai loro occhi ero un residente [= non un estraneo]».

Spiccano i nomi di maestro Padavino e di maestro Andrea, da lui definiti medici esperti, conoscitori delle leggi della natura e degli astri, suoi consulenti nella traduzione in ebraico: entrambi, ormai la ricerca lo ha assodato, erano di origine e cultura ebraica, partecipi quindi di quel cerchio scientifico e professionale nel quale ha vissuto e operato anche Elia da Ferrara; e a questo sodalizio non sono forse neppure estrinseci taluni legami d'ambito familiare. Era la loro una fertile esperienza umana, e anche inconsueta.

Benché, come abbiamo visto, le fonti privilegino decisamente l'ambito sanitario, tenteremo di estrapolarne alcuni tratti riguardanti l'insediamento ebraico, forse una vera e propria colonia, piuttosto vasta e silente. Ci soccorreranno *in primis* le notizie relative a un settore vitale per l'esistenza di un nucleo strutturato: nel nostro caso si tratta dell'alimentazione, meglio del cibo predisposto per un consumo rituale (*casher*). Dunque, a ridosso del Trecento, una delibera del Maggior Consiglio stabiliva fosse lecito macellare in casa propria gli animali, per consumarne la carne o farne mercato, previo versamento dell'imposta calcolata sul peso netto della merce <sup>-44</sup> e sui controlli sanitari si sorvolava. In questo caso il testo si manteneva generico, non pareva destinato a qualcuno in particolare, a differenza di quanto avrebbe stabilito, sempre il Maggior Consiglio, vent'anni più tardi, in materia di vino.

Nel settembre del 1321, infatti, il mercante «Musetus iudeus de Ancona», da tempo attivo sulla piazza di Venezia, veniva assolto, nel contenzioso con la Giustizia vecchia, per aver impropriamente introdotto un notevole quantitativo di vino «ad preces et ad nomen quamplurium suorum amicorum de Veneciis, pro usu sue gentis». <sup>45</sup> Siamo

<sup>44</sup> *Deliberazioni del Maggior Consiglio*, 3: 422, doc. 20, 21 maggio 1297; 436-9, doc. 7, 22 marzo 1298.

<sup>45</sup> AC, reg. 21/4, f. 150r, 10 settembre 1321. La Giustizia vecchia era la magistratura preposta al controllo sugli approvvigionamenti in città e alla difesa delle arti; e nel caso di Museto, non c'era stata frode.

all'avvio delle festività autunnali ebraiche, Museto è detto «iudeus» perché, per quanto soggiornasse e operasse a Venezia da tempo, era pur sempre un uomo d'affari di un emporio concorrente: aveva riforniti dei correligionari definiti 'suoi amici'<sup>46</sup> e una comunità di persone, di cui faceva parte, e nei cui confronti le autorità veneziane usavano il termine «gens».<sup>47</sup> Questo insediamento piuttosto numeroso («quamplurium», dice il testo) «de Veneciis» riconosciuto dalle autorità di governo - la si sarebbe detta una comunità etnica - viveva frammistamente alla società cristiana, senza che la parte del Maggior Consiglio rivelasse (riecheggiasse?) acrimonia nei suoi riguardi.

Sempre la Giustizia vecchia aveva condannato il candiota «iudeo» Guglielmo *alias* Consiglio, per aver venduto vino di Creta a certi ebrei ashkenaziti<sup>48</sup> - notizia preziosa su un nucleo ashkenazita in città -; di nuovo il Maggior Consiglio era intervenuto, cancellando la pena e ridimensionando l'autorità di quella magistratura, col privarla del potere di vincolare lo sbarco del vino al pagamento della relativa imposta.<sup>49</sup>

## 1.2 Fine dell'età d'oro

Questa condizione degli ebrei, nella quale neppure i frequenti battesimi parevano incidere sensibilmente sui rapporti tra gruppi e persone di varia origine, stava giungendo a conclusione, prima ancora di essere travolta dalla peste del 1348. In quel dato mondo e in quella data stagione, documentati per circa mezzo secolo, non senza soluzioni di continuità, si erano sviluppati e aggregati, in un rapporto di reciproco scambio, due ambienti aperti l'uno verso l'altro, dove 'aperto' era il primo stadio della conoscenza reciproca, non certo l'accettazione della loro diversità.

Nell'azione di contrasto a una simile atmosfera di socialità si palesò tutta la forza d'urto della Chiesa, iniziata col radicamento dell'Inquisizione nell'Italia nord-orientale: dalle inchieste antiereticali degli

<sup>46</sup> Sul significato di *amicus*, si veda, ad es., la parte del 29 gennaio 1306, relativa ad un'ambasceria «ad terram amicorum» (MC, reg. 8, f. 106v).

<sup>47</sup> L'espressione *gens* racchiudeva nella terminologia veneziana una valenza di norma positiva, al contrario di *generatio/ex generatione* (e talora *natio/de natione*), usate, in un'accezione deteriore, in riferimento a schiavi, ma persino talora a sovrani, naturalmente ostili («ut saraceni et alie generationes», «imperator vel alie generationes prave voluntatis») (*Senato Misti*, reg. 54, f. 4r-v, 3 marzo 1422; *CI*, Notai, b. 19, Benedetto Blanco, I quad. perg., *passim*).

<sup>48</sup> «Aliquibus iudeis theuthonicis» (AC, reg. 21/4, f. 90v, 13 novembre 1319). Le due delibere del Consiglio avrebbero consentito di calcolare, almeno grosso modo, gli ebrei a Venezia se solo si potesse disporre di una soddisfacente tavola di ragguaglio: Museto aveva importato quarantatré «vaxelli», certo una quantità superiore alle «quasdam fielas» di Guglielmo.

<sup>49</sup> AC, reg. 21/4, ff. 42v-43r, 28 agosto 1318.

anni Settanta-Ottanta del Duecento a Bologna e Ferrara (nelle quali forse incappò pure il nostro medico Elia) all'organizzazione della struttura in Veneto («Lombardia inferiore»),<sup>50</sup> alle accuse di passività rivolte alle autorità veneziane, e alle ingerenze curiali nella politica ducale. Restando nel nostro ambito, l'allarme maggiore per la capacità di presa del mondo ebraico su quello cristiano (proselitismo, regiuadaizzazione) la Chiesa lo manifestò a più riprese (tra il 1279 e il 1330), per poi tornare all'attacco a metà secolo (nel 1356), in un quadro generale molto mutato. Persino la parte del 1330 sulla libertà di cura dei medici non immatricolati potrebbe leggersi alla luce di un tentativo della dirigenza veneziana di introdurre novità nella chiusa corporazione medica, più tradizionale certo, e più sensibile al richiamo dell'ortodossia cattolica.

Come si è già osservato, le nostre fonti registrano l'identità degli ebrei soltanto quando costoro l'avevano ormai rifiutata: il fenomeno si rileva anche fuori dell'ambito medico, per esempio, nel caso piuttosto insolito di un soldato neofita, «Johannes de Roma olim iudeus».<sup>51</sup> Poi, da metà degli anni Trenta per quasi mezzo secolo, a Venezia la documentazione sugli ebrei diviene estremamente sporadica, salvo per le Terre da Mar (Corfù, Creta, Negroponte); a interrompere questo silenzio provvedono tre missive dirette da Innocenzo VI al doge, nello spazio di quattro mesi (tra maggio e settembre del 1356).

Nella prima il pontefice denunciava gli ostacoli frapposti dalle autorità all'inquisitore Michele Pisani nel perseguire i giudaizzanti, e minacciava di estendere l'accusa di complicità anche a quei sudditi veneti che si opponevano all'arresto degli eretici e al sequestro dei loro beni.<sup>52</sup> Passano tre mesi, e mentre i neofiti detenuti nel carcere veneziano dell'Inquisizione venivano debitamente condannati, al doge Giovanni Gradenigo succedeva Giovanni Dolfin, dal quale il papa si riprometteva maggiore impegno. Quindi, a stretto giro di posta, partivano da Avignone due missive: all'inquisitore si ordinava di estendere l'attività repressiva anche fuori della propria giurisdizio-

**50** Bologna (sede principale dell'Inquisizione), Ferrara e la Romagna, pur essendo dal 1278 immediatamente soggette alla Curia, furono accorpate, tra il 1254 e il 1303, col Veneto nella provincia della *Lombardia inferior*, benché, fin dal 1249, Venezia avesse circoscritto l'operatività dell'Inquisizione, ponendola sotto il suo diretto controllo. Gli *Acta S. Officii Bononie* (1: 71) riportavano un caso che in qualche modo rientra nel nostro quadro: nel 1299, l'inquisitore Guido da Vicenza stava procedendo contro un chierico ferrarese, accusato di aver consumato un pasto quaresimale, in presenza di (o assieme a?) due ebrei e un medico (Jacoby, «Venice, the Inquisition», 133-4; Paolini, *L'eresia a Bologna*, 7, 13, 17).

**51** *Deliberazioni del Consiglio dei rogati*, 1: 275, doc. 369, novembre 1323.

**52** Simonsohn, *The Apostolic See*, 1: 405-6, doc. 379, Avignone, 1° maggio 1356: i giudaizzanti vi erano definiti eretici, dediti soltanto a screditare la fede cattolica.

ne, qualora ne ravvisasse la necessità,<sup>53</sup> e al nuovo doge si chiedeva di ribadire la politica di sostegno al Sant'Ufficio, già avviata da certi suoi predecessori.<sup>54</sup> Nessun riscontro hanno finora offerto in materia le carte veneziane, prodighe, invece, seppure con diplomazia, nel motivare le ragioni di tensione, che a tratti investivano i rapporti tra le due parti, fino a sfociare in palese sfiducia reciproca.<sup>55</sup>

Il tema della regidaizzazione è un motivo ricorrente nella storia del Sant'Ufficio veneto, e non solo: fosse per le difficoltà dei convertiti ad adattarsi alla loro nuova situazione, fosse per il rischio di farsi trovare in contropiede, fosse per la pressione della Chiesa sui sovrani temporali, tacciati di complicità con gli eretici e disinteresse per la fede cattolica.

Per ben due volte in precedenza, a cavallo tra Due e Trecento, i papi avevano rinnovato ai governanti veneti l'appello a sostenere gli inquisitori nella repressione di fenomeni estesi di ritorno all'ebraismo da parte di neofiti; questi scambi epistolari<sup>56</sup> prendevano spunto da casi singoli e situazioni locali, per poi ampliarsi in nuove inchieste, cui le autorità non potevano in linea di principio rifiutare il consenso. Indagare si doveva, almeno per tacitare gli ecclesiastici; si poteva poi, se del caso, negare il braccio secolare all'esecuzione delle condanne. Nel 1318 Giovanni XXII aveva esortato il doge Giovanni So-

**53** Il francescano minore Michele Pisani, inquisitore a Venezia e nella Marca, era testé rientrato da Avignone, dove aveva discusso con Innocenzo VI del trattamento da riservare agli eretici: «super punitione vel correctione illorum neophitorum, quos catholice fidei emulus precipitavit in heresim» (Simonsohn, *The Apostolic See*, 1: 406-7, doc. 380, Avignone, 16 settembre 1356). Il documento pontificio faceva allusione a qualcuno, che aveva preso l'iniziativa e convinto altri neofiti a tornare alla religione dei padri.

**54** Simonsohn, *The Apostolic See*, 1: 407, doc. 381, Avignone, 17 settembre 1356. Il pontefice richiamava l'impegno, preso da Andrea Dandolo all'inizio del suo lungo dogado (1343-1354), di assicurare il braccio secolare agli inquisitori, a loro richiesta: «Per formam promissionis d. dux solus debet auxilium inquisitoribus dare pro officio heretice pravitatis in Veneciis exercendo, quandocumque ab ipsis inquisitoribus fuerit requisitus, sine altera requisitione» (*Collegio*, Not., reg. 1, f. 33v, 28 febbraio 1342/43). La formula ufficiale (*Collegio*, Promissioni, reg. 1, f. 84r, 4 gennaio 1342/43) ripeteva quella del 1339 relativa al dogado di Bartolomeo Gradenigo.

**55** La tensione con i papi conobbe una nuova fase acuta negli anni Ottanta, forse in relazione con l'arrivo a Venezia degli ebrei ashkenaziti. Si vedano, a titolo d'esempio, le delibere del Senato del 7 agosto 1385 e 11 aprile 1387 (*Senato Misti*, reg. 39, f. 127v; reg. 40, f. 69v), di sostanziale intralcio all'azione promossa nei loro confronti dall'inquisitore Francesco da Perugia.

**56** Nella promissione del doge Pietro Gradenigo (dicembre 1289), il primo impegno esplicito di supportare l'opera degli inquisitori costituì oggetto di un faticoso negoziato tra Venezia e Avignone; nella nuova formulazione la competenza esclusiva in materia ereticale esorbitava da ogni controllo degli organi di governo veneziano, cui spettava però coprire le spese con gli introiti dell'Ufficio sul frumento. Il capitolo figurava ancora nel 1457, dopo essere stato nel 1311 (doge Marino Zen) intitolato «De inquisitione heretice pravitatis» in luogo del ben più sommario «Contra hereticos» (*Collegio*, Promissioni, reg. 1, f. 50r; reg. 2, ff. 44r-50v, *passim*; *Promissioni del doge*, 134; Guiraud, *Histoire*, 585).

ranzo a favorire nei suoi domini greci, l'opera degli inquisitori contro eretici e loro fautori; e a punire gli ebrei autori di atti nefandi contro la verità della fede.<sup>57</sup> Il testo pontificio si manteneva, come di regola, sulle generali, perché la giurisdizione riconosciuta all'Inquisizione sugli infedeli, e *in primis* sugli ebrei, era ristretta alla loro opera di proselitismo e soccorso a favore di chi tentasse di negare valore perenne al proprio battesimo (giudaizzazione), mentre i cristiani tornati all'antica fede («relapsi») erano *ipso facto* eretici.

Ma questa insistenza sulle conversioni all'ebraismo aveva evidentemente una sua ragione d'essere,<sup>58</sup> e si era proposta, già un trentennio prima (nel 1279), in un preoccupato documento del cardinale legato Latino, che di fronte a casi recenti nel patriarcato di Aquileia, e nelle diocesi di Castello (Venezia), Mantova e Ferrara, sollecitava un pronto intervento delle autorità secolari a sostegno dell'inquisitore.<sup>59</sup> Florio da Vicenza, questo il suo nome, aveva saputo che in talune famiglie, nelle quali convivevano membri già convertiti accanto ad altri rimasti ebrei, erano quelli e non questi ad abiurare la propria fede; in altre, i bambini non venivano battezzati alla nascita e in sinagoga i *relapsi* erano riammessi senza difficoltà alle funzioni liturgiche; accertate le colpe, ma ancora forse indeciso sull'entità della condanna, il frate aveva preferito chiedere lumi a uomini di leg-

**57** Simonsohn, *The Apostolic See*, 1: 308-9, doc. 298 Avignone, 2 luglio 1318. Da notare il tentativo dell'inquisitore domenicano Andrea Dotto di privare nel 1314 l'ebreo candidato Sambati (ossia Sabbetai) dell'appalto della 'messetaria' (tributo sulle transazioni commerciali nei porti delle Terre da Mar), già per un ventennio gestito da suo padre Michele, e confermatogli dal Maggior Consiglio con la formula più vaga possibile: «Sit meseta in Creta cum condicionibus aliorum quousque se bene gesserit in dicto officio» (AC, reg. 20/3, f. 34r, 11 dicembre 1305). In effetti, secondo il «Regolamento per l'ufficio della messetaria» del 26 agosto 1301, la funzione (vera e propria carica ufficiale) doveva essere svolta solo da veneziani. In questo caso Venezia non aveva dato seguito alla protesta del Dotto, ma in altre occasioni è probabile l'avesse assecondato; certo, ancora negli anni Venti, lo troviamo ad operare nelle isole greche (Thiriet, *Régestes des délibérations*, t. 1: 87 nota 32; Jacoby, «Venice, the Inquisition», in part. 130-1, 138-9).

**58** Sin dal 1267 Clemente IV aveva emanato la bolla *Turbato corde audivimus*, per arginare il fenomeno delle giudaizzazioni («quamplurimi reprobi christiani [...], se ad ritum iudaicum dampnabiliter transtulerunt»), affidando la competenza in materia agli inquisitori. In una situazione tanto allarmante, Niccolò III nel 1278 ordinava al provinciale di Lombardia dei domenicani (con giurisdizione praticamente su tutta la pianura Padana, dalla Marca Trevisana alla Marca Genovese) di procedere con le prediche obbligatorie dovunque vi fossero ebrei (Simonsohn, *The Apostolic See*, 1: 236-7, doc. 230, 27 luglio 1267; 248, doc. 241, 7 maggio 1278).

**59** La lettera d'incarico all'inquisitore domenicano frate Florio scritta dal cardinale Orsini, nella sua qualità di legato pontificio per Romagna, Tuscia, Marca Trevisana, Ferrara e *Venetiarum partes*, era datata Bologna 25 agosto 1279. Nelle stesse settimane stava lavorando agli *Statuti*, inseriti nei libri sinodali di Padova e Verona a metà Trecento; e il 16 febbraio 1279 aveva pubblicato a Imola un opuscolo «Contra iudeos persequentes iudeos conversos» (Colorni, *Judaica minor*, 183-4; Tilatti, «Legatus de latere», 513-14, 530; Opitz, «Über Zwei Codices», 103-5; Vendittelli, *DBI*, s.v. «Malabranca, Latino»).



ge e di chiesa a Padova e Bologna. La loro risposta, sostanzialmente concorde, stabiliva alcuni punti fermi, così sintetizzati dal Colorni:<sup>60</sup> eretico era chi da cristiano fosse tornato all'ebraismo, fautore chi lo avesse indotto o quanto meno assistito nella regiuadaizzazione; la pena, proporzionata alla gravità dell'accusa, andava dalla morte per l'eretico, alle multe, con l'esilio o il carcere per i casi meno gravi; a eseguire la sentenza doveva provvedere lo Stato.

Pure l'inquisitore Andrea Dotto era giunto ad analoghe constatazioni in una seconda inchiesta svolta a Creta, verso la fine degli anni Venti del Trecento. Si era trovato di fronte a reati riconducibili alle medesime tipologie: abiure di ebrei convertiti, cristiani giudaizzanti profughi ad Alessandria, schiave diventate ebee; tutti casi associati di eresia, nei quali alle autorità di governo riusciva più arduo contestare la specifica giurisdizione degli inquisitori; e Dotto ne aveva discusso col giurista Oldrado da Ponte.<sup>61</sup> Quando nella precedente occasione, nel 1314, Venezia aveva avvertito nella denuncia di Dotto contro l'ebreo «misseta» una lesione alla sua sovranità, era corsa ad interpellare dei giuristi, ottenendone una pronuncia favorevole. Gli argomenti sostenuti dal Malombra e da Giovanni Bonino rivestono un interesse particolare, perché delineano (o confermano?) i principi basilari su cui si reggerà la politica dello Stato veneto verso i suoi ebrei nel corso dei successivi due secoli. Innanzitutto, lo Stato era tenuto a prestare il braccio secolare solo quando avesse ritenuto la condanna giusta nel merito e nella forma, condizioni essenziali non individuate in quello specifico caso; inoltre, secondo la norma generale del diritto, gli ebrei erano soggetti unicamente alla giurisdizione statale, persino quando compivano atti infamanti verso la cristianità; in fine, era la Chiesa stessa ad avere legittimato la loro convivenza, da ebrei, in mezzo ai cattolici.<sup>62</sup> A questo indirizzo politico, per divenire ufficiale, mancava ormai soltanto la sanzione del cardinale Bessarione nel 1464.

Nel 1331 compariva per la prima e unica volta un medico definito 'giudeo'; poi, trascorreranno decenni prima di imbattersi in «magister

**60** Percivalle Conti da Milano, Bovettino de' Bovettini, Andrea Ungaro, Niccolò Malombra, Accursio da Reggio e Federico de Scala erano i giuristi padovani (Colorni, *Judaica minora*, 161, 187). Anche in occasione delle due inchieste svolte a Ferrara dai domenicani (Giovanni dei Pizzigoti da Bologna, tra il 1310 e il 1315, e Corrado da Camerino, 1315-1316), gli inquisitori si consultarono a Venezia e Padova con i giuristi Rizzardo Malombra, Rolandino de Belviso, Giovanni Fraganesco e frate Jacob Bono (Biscaro, «Inquisitori», 488-91, 534-9).

**61** Jacoby, «Venice, the Inquisition», 138-41. Il testo del consulto («Consilium XXXVI») di Oldrado da Ponte è stato edito da Zacour, *Jews and Saracens*, 12-16, 74-6; Stow, «Ebrei e inquisitori», 11.

**62** Jacoby, «Venice, the Inquisition», 144. Nel 1325 e nel 1328 il consultore Malombra dovette allontanarsi da Venezia per qualche tempo, in attesa di essere dal legato apostolico assolto dalle censure in cui era incorso per aver difeso le ragioni della Repubblica (Besta, *Rizzardo Malombra*, 20, 28-30).

Salomon et alii iudei medici» citati nella parte del Maggior Consiglio del 3 aprile 1395, con la quale l'esenzione dall'obbligo del segno distintivo era limitata ai medici, ammessi dalla Giustizia vecchia a praticare nella capitale, purché estranei al mondo del prestito feneratizio.<sup>63</sup>

Quando abbiano ripreso ad esercitare a Venezia lo ignoriamo, ma non possiamo non osservare, senza sapercelo pienamente spiegare, che nelle carte d'archivio ricompaiono, in contemporanea, i medici ebrei e quelli di origine ebraica.<sup>64</sup> Abramo di Nicola, cristiano dal 1394, otteneva, in forza di una commendatizia papale, il riconoscimento universitario della laurea conseguita al Cairo (o a Damasco);<sup>65</sup> Giovanni da Fabriano incappava in guai molto seri con la giustizia veneziana, per aver approfittato della sua precedente condizione per denunciare all'Inquisizione ex correligionari della capitale e di Padova, dando a credere di averne l'autorità (oggi si definirebbe millantato credito).<sup>66</sup>

Il silenzio era durato oltre mezzo secolo, anni centrali del Trecento, segnati da epidemie, carestia e spopolamento, non ultima dalla peste nera: in quel tempo la città, nell'assenza dei medici più eminenti («notabilibus et magis solemnibus»), si vide costretta - malgrado la sua ben nota parsimonia - a usare ogni mezzo per attrarli;<sup>67</sup> di nuovo, a metà degli anni Ottanta, dovette richiamare imperiosamente a casa tutti i medici salariati del Comune espatriati,<sup>68</sup> mentre il Maggior Consiglio respingeva il tentativo di escludere dalla pratica sanitaria quanti non avessero superato l'esame del Collegio me-

**63** Il Maggior Consiglio era intervenuto per chiarire alcuni dubbi interpretativi della parte del Senato dell'agosto 1394 (MC, reg. 21, f. 82v).

**64** Per gli anni Ottanta abbiamo notizia di un medico appena convertito, «magister Carolus olim iudeus, nunc christianus», inviato a Candia, in un momento di particolare difficoltà a reperirne sul luogo (*Senato Misti*, reg. 40, f. 136r, 24 settembre 1388).

**65** Simonsohn, *The Apostolic See*, 1: 517-18, doc. 486, 31 luglio 1398. Carpi (*L'individuo e la collettività*, 207-8) accennava a «magistro Habrae Davit de Cayro», nel 1408 abitante a Venezia nella contrada di San Lio: dei due medici, omonimi e originari dell'Egitto, uno restava ebreo, l'altro no. Il primo Abramo, figlio di Nicolò, mai comunque definito ebreo, venne ucciso nei pressi della chiesa di San Salvador nel 1411 dal suo collega Francesco da Perugia, che riuscì a sfuggire alla cattura (AC, reg. 3645/5, f. 105r, 6 febbraio 1400; reg. 3646, ff. 115v-116r, 10 febbraio 1412).

**66** «Dando eis ad intelligendum quod habebat libertatem a dominio capi et relaxari faciendo huiusmodi sectam iudeorum, pro suo libito voluntatis» (AC, reg. 3646/6, f. 9r, 11 giugno 1406). Carpi (*L'individuo e la collettività*, 208 nota 84, 25 febbraio 1406) menzionava un Giovanni di Spagna, già ebreo, dal quale alcuni feneratori di Padova pretendevano il rimborso di certe somme: che sia da identificare con Giovanni da Fabriano?

**67** Secondo la delibera del Maggior Consiglio, il Senato doveva persuadere almeno tre medici a trasferirsi a Venezia, allettandoli con una maggiorazione di salario. Forse l'argomento valeva anche per gli ebrei. Comunque sia, nessuno di loro figura nell'elenco dei medici fisici e chirurghi approvati nel 1343, 1345 e 1348 (*Venezia-Senato. Deliberazioni miste*, 8: 276, doc. 533; 10: 112, doc. 304; 11: 327-8, 400, docc. 718, 856; MC, reg. 17, f. 160r; 14 dicembre 1348; Cecchetti, *Per la storia della medicina*, 23).

**68** MC, reg. 19, ff. 406v-407r, 1° settembre 1384.

dico.<sup>69</sup> Che sia questa una spia del ritorno sulla scena veneziana di ebrei? Come stiamo per vedere, se non sotto le sembianze di medici, certo, proprio allora riapparivano gli ebrei nelle vesti di prestatori.

### 1.3 Ebrei feneratori (1386-1395)

Per meglio inquadrare l'argomento, sarà d'uopo farlo precedere da un cenno a una verità paradigmatica, che, come sappiamo, all'occorrenza, la classe di governo professava e non volle smentire fin oltre la creazione del Ghetto. Si tratta del lemma «antiquitas», con i suoi richiami a una presunta ancestrale tradizione di governo («antiqui nostri»,<sup>70</sup> «antiqui progenitores nostri»), talora rafforzata da un esplicito nesso con l'etica cattolica («christiane religionis cultores»),<sup>71</sup> una rivendicazione di leggendari tempi passati, dai quali colpevolmente ci si era allontanati, e cui si doveva riallacciarsi, anche a costo di qualche momentaneo sacrificio. In questo spirito, quale figlia primigenia della Chiesa, Venezia esaltava un assioma fondativo: evitare gli ebrei s'insediassero in città.<sup>72</sup>

Quegli inveterati principi non concernevano però soltanto gli ebrei; motivavano pure il divieto, pronunciato nel 1356 dal Maggior Consiglio, contro chiunque prestasse «ad usuram» – ossia ad un tasso superiore al 10 e al 12%, rispettivamente su pegno e su scritta;<sup>73</sup> divieto reiterato nel 1382 in presenza di una situazione di «maximis usuris»,<sup>74</sup> accompagnato dalla licenza di concedere mutui estesa a chiunque – abitante di Venezia, del suo territorio, o forestiero/straniero –<sup>75</sup> disponesse di adeguati mezzi. Un invito senza pregiudiziaz-

<sup>69</sup> MC, reg. 21, f. 7v, 6 novembre 1384.

<sup>70</sup> «Antiqui nostri optime [...] cognoverunt et inviolabiliter semper observaverunt» (CX Misti, reg. 13, f. 120r, 28 febbraio 1449); e con un richiamo alla tradizione orale, in mancanza della prova documentale: «Ex antiqua consuetudine licet de hoc non extat aliquod publicum documentum» (Senato Terra, reg. 10, f. 27r, 17 novembre 1486).

<sup>71</sup> Signori di notte al civil, b. 1bis, Capitolare, reg. A, ff. 36v-37v, 11 aprile 1443.

<sup>72</sup> La formula giustificava il divieto di prestito imposto agli ebrei del Mestrino e Trevisano («pro honore nostri domini et pro omni bona causa et respectu, sequendo vestigia progenitorum nostrorum [...] que pars fuit et est sancta et iusta et cum honore dominationis nostre»); e veniva ribadita nella delibera di scadenza della condotta per Venezia: «pro honore nostri domini et bono universitatis Venetiarum» (Senato Misti, reg. 43, f. 29r, 28 settembre 1394; MC, reg. 21, f. 82v, 3 aprile 1395).

<sup>73</sup> S'intendeva il credito privo della garanzia reale costituita dal pegno. Secondo la denuncia del Maggior Consiglio, a Venezia l'interesse poteva raggiungere il 25, 30 e perfino 40% (AC, reg. 24/7, f. 35r, 1° dicembre 1356).

<sup>74</sup> MC, reg. 19, f. 181r-v, 20 febbraio 1382.

<sup>75</sup> «Quaelibet persona cuiuscumque conditionis existat, tam terrigena quam forensis et tam habitatrix Venetiarum quam non habitatrix» (MC, reg. 19, f. 181r-v, 20 febbraio 1382). La formula figurava già due anni prima nella delibera con cui il Maggior

li, accompagnato da ulteriori benefici. Per cominciare, i tassi del 10 e 12% venivano definiti prode e non più usura; inoltre, i pegni non riscattati entro sei mesi andavano all'asta a San Marco e Rialto; in fine, i biglietti di scritta - equiparati a titoli di credito -, erano immediatamente esigibili, senza che il Piovego avesse diritto ad ostacolarne la riscossione.

Si apriva la porta ai banchieri ebrei. Taluni erano già presenti in città da tempo, sin da metà degli anni Settanta, e forse già da metà secolo.<sup>76</sup> La guerra con i duchi d'Austria (signori di Feltre e Belluno, alleati dei Carraresi) e la sconfitta di Chioggia a opera dei genovesi, avevano accentuato la fragilità intrinseca alla struttura economica di Venezia, isolata dai suoi tradizionali bacini di approvvigionamento, fossero essi le vie d'acqua o il retroterra continentale.<sup>77</sup> In questo quadro si può forse anche introdurre la notizia, non suffragata da evidenza documentaria, di una condotta quinquennale decretata dal Senato a favore di prestatori ebrei, in quelle medesime settimane.<sup>78</sup> Certo, in ogni caso, di 'zudei' in città ve n'erano: uno di loro aveva osato offrire al marchese Ludovico Gonzaga un prezzo indecoroso per una perla custodita nei forzieri mantovani:<sup>79</sup> un mercante o un banchiere? Difficile sapere, e ancor più distinguere tra le due figure professionali.

Con gli anni Ottanta la presenza attiva dei prestatori ebrei ashkenaziti si impone: se i primi presero stanza a San Luca e San Silvestro,<sup>80</sup>

---

Consiglio, per facilitare la riscossione dei prestiti obbligatori (imprestiti) intendeva accrescere il prode al 15 e al 18% e prolungare questo tasso a quattro anni dopo la fine della guerra; ma il progetto non ebbe corso (*Senato Misti*, reg. 36, f. 115v, 3, 21 marzo 1381). E l'anno successivo venivano assaltate le banche di Ludovico Emo e Gabriele Soranzo: già qualche tempo dopo, le dure sentenze vennero condonate, in cambio della disponibilità dei banchieri ad aprire linee di credito e a garantire coi loro beni una quota del prestito di 47.500 ducati, imposto agli ebrei nel 1387 (Mueller, *The Procuratori di San Marco*, 222-4).

**76** Sarà un caso, ma certo, proprio negli anni Cinquanta, di forte tensione con i 'toscani', s'infittiscono le segnalazioni di ebrei candioti d'origine tedesca nei notai veneziani (*MC*, reg. 20, ff. 115v-116r, 265r-266r, 1° dicembre 1356, 27 giugno 1366; *Auditori vecchi*, Capitolare, ff. 12v-13r, 29 marzo 1357; *Zaccaria de Fredo*, a. 1357, *passim*).

**77** Questa crisi, cui il Senato non seppe porre tempestivo rimedio, è da Mueller (*The Procuratori di San Marco*, 213-14, 219-20) definita una delle più gravi del Trecento.

**78** A conforto di questa informazione, Gallicciolli (*Delle memorie venete*, 2: 282, § 884) indicava pure la data, 20 febbraio 1373 (molto probabilmente *more veneto*, quindi 1374). In realtà, di un'altra condotta, sempre del 20 febbraio, ma di otto anni successiva (1382), c'era esplicito richiamo nella parte del 4 agosto 1385, con la quale si prorogavano di diciotto mesi i patti in vigore, quindi fino al 20 febbraio 1387, allorquando sarebbe subentrata quella decennale del 24 novembre 1385 (*Senato Misti*, reg. 39, f. 124r).

**79** ASMn, *Archivio Gonzaga*, b. 1430, f. 47, 16 luglio 1375.

**80** Juda e Baruc a San Luca furono i primi, seguiti, a ruota, da Seligman e Salomone, ora («nunc») abitanti a San Silvestro (*CI*, Notai, Pietro Sagredo, b. 189, fasc. ff. sciolti; fasc. perg. 7, 23 febbraio 1383 e 11 gennaio 1384).

finirono poi col distribuirsi su varie contrade, di qua dal Canal Grande, tra Santa Sofia e San Luca, e di là dal Canal, tra San Silvestro e San Stin, con una dispersione per le contrade della città mai più riscontrata. E, per valutare l'insediamento dei prestatori ebrei tedeschi, il 1384 risulta un anno speciale. I fratelli Seligman, Salomone e Casser da Oppenheim avevano preso in affitto un intero palazzo («domus magna») a Santa Sofia per cinque anni, a 300 ducati al biennio; si erano accordati col proprietario Nicola Contramano su vari punti, ma, per nostra fortuna, si trovarono a dover portare il contratto in tribunale. Veniamo così informati di alcune clausole per le quali si era fatto ricorso al giudice: questi sentenziò che i fratelli erano autorizzati ad ospitare amici e parenti per non oltre un mese e a rifornirli di buon vino e cibo; e che non potevano subaffittare la casa, né affumicare le travature, o accendere fuochi nei volti. Ultima preziosa notizia: a fungere da interprete tra le parti era stato maestro Enoch 'giudeo medico', benché il minore degli Oppenheim conoscesse il latino e fosse in grado di verificare la correttezza dell'atto.<sup>81</sup>

Sempre nella medesima contrada era stato, invece, un francese, Moise del fu Josef, a prendere in locazione per due anni, a 90 ducati, un'altra «domus magna» con orticello e 'tutti i suoi ospizi e alberghi', sulla riva del Canale di rimpetto a Rialto, con diritto di accesso per terra e acqua, da 'possedere e abitare con la famiglia e altri ebrei, a suo beneplacito'.<sup>82</sup>

Se a Santa Sofia i suddetti fratelli potevano concedersi un palazzo, a San Salvador era pure un altro tedesco, Simone,<sup>83</sup> a prendere in affitto, per un anno, a 42 ducati, una casa, completa di solaio e cantina, con la legnaia a parte, con facoltà di abitarla o subaffittarla; aveva inoltre diritto di accedere giorno e notte dalla sua porta anteriore alla riva pubblica per carichi e scarichi di ogni genere, a condizione di non intralciare i vicini.

Sono i primi testimoni dell'insediamento a Venezia di un nucleo ebraico tedesco. Chiaramente, il loro arrivo in gruppo (massa?) era

<sup>81</sup> *Esaminador*, Testificazioni, reg. 1, 30 agosto 1384.

<sup>82</sup> «Tenere possidere habitare et gaudere cum familia tua et aliis ebreis, ad tuum beneplacitum» (*CI*, Misc. notai, b. 9, non ident., rogante a Rialto, fasc. 98, prot. perg. 1390-1395, di cui funge da copertina, 13 luglio 1390).

<sup>83</sup> Il tribunale (rabbinico?) l'aveva costretto a restituire parte della dote a sua madre Dolce, vedova di suo padre Armellino da Rothenburg; la pergamena ebraica di chiusura della lite fu redatta da Simeone del fu Salomone da Norimberga, e firmata dai testi, Abramo del fu Samuele da Norimberga e Manno del fu Maer da Ulma (*CI*, Notai, b. 40, Andrea Cristiani, prot. V, 1385-1386, f. 41r; 10 maggio 1386; Misc. notai, b. 9, non ident., rogante a Rialto, fasc. 98, prot. perg. 1390-1395, 28 maggio 1391). Del resto, in qualità di maggiorenne della comunità tedesca, allo stesso Simeone, competeva, non solo redigere atti in ebraico, ma pure tradurli in volgare per le autorità veneziane. Ad esempio: *CI*, Notai, b. 169, Marco Rafanelli, fasc. 1392, 5 marzo 1392, 14 ottobre 1392, 19 agosto 1393, 5 settembre 1393, ecc.

stato promosso e organizzato; ma come e da chi, non è dato sapere. La pratica era già molto avanti quando a novembre del 1384 Pietro Corner<sup>84</sup> e Ludovico Loredan, entrambi procuratori, il banchiere Benedetto Soranzo,<sup>85</sup> Michele Steno e Domenico Bon venivano incaricati dal Senato di presentare con urgenza delle proposte, atte a ridurre il disastroso deficit - tra entrate fiscali minime ed esorbitanti spese militari - provocato alla Camera degli imprestiti<sup>86</sup> dai tentativi di arginare l'espansione dei Carraresi in Friuli, a scapito degli Scaligeri.

Occorsero altri mesi prima di vedere approvata una delibera del Senato in cui fossero esplicitamente chiamati in aiuto gli ebrei, che solo a quel punto scoprirono le proprie carte: si offrivano di prestare all'8% in cambio della garanzia di poter restare fino all'anno 1400 - quindi per tre ulteriori lustri. Le rifiniture alla bozza d'accordo subirono però una brusca interruzione nell'agosto del 1385, quando il consigliere Pietro Morosini suggerì di attendere altri diciotto mesi, che scadesse il loro permesso di stare a Venezia, per partire da una posizione di maggiore forza.<sup>87</sup> Adesso, era lui a tessere la tela: trascorso giusto un mese, sconfessando i suoi precedenti argomenti, otteneva si incaricassero cinque Savi di chiudere la pratica alle migliori condizioni possibili in fatto di prestito e vantaggi economici.<sup>88</sup> Dei sette Savi «pro iudeis» eletti, solo tre accettarono l'incarico; e, di nuovo, il Morosini convinse il Senato ad accontentarsi.<sup>89</sup>

Tra festività ebraiche e dibattiti in seno alla classe di governo, e nonostante la critica situazione sul confine settentrionale, soltanto il 24 novembre il Senato riuscì a sanzionare l'accordo, il cui obiettivo dichiarato era trattenerne a Venezia gli ebrei che già vi stavano e attirarne altri, a universale beneficio di Venezia e del suo territorio. È questa diversa motivazione la fondamentale differenza tra la condotta quinquennale, in vigore fino al febbraio del 1387 - di cui non possediamo il testo ufficiale -, e quella che l'avrebbe sostituita per i successivi dieci anni. Intitolata «Condizioni ossia capitoli degli ebrei»,<sup>90</sup>

**84** Ravegnani, *DBI*, s.v. «Corner, Pietro».

**85** Mueller ha trattato in esteso della famiglia Soranzo dal banco, a iniziare da Gabriele, padre del nostro Benedetto, in *DBI*, s.v.

**86** «Nec possumus stare peius quam in termino quo sumus» (*Senato Misti*, reg. 39, f. 24r, 17 novembre 1384). Venezia tentava di supportare Antonio della Scala, in grave difficoltà militare e finanziaria.

**87** *Senato Misti*, reg. 39, f. 124r, 4 agosto 1385.

**88** *Senato Misti*, reg. 39, f. 143v, 1° settembre 1385: «Tam pro bono comunis nostri quam totius terre et universitatis Veneciarum».

**89** Si trattava di Gasparino Morosini, Fantino Querini e Giovanni Zorzi, mentre a rifiutare furono Marino Bon, Bernardo Bragadin, Donato Tron e Remigio Soranzo (*Senato Misti*, reg. 39, f. 146v, 12 settembre 1385).

**90** *Sopraconsoli*, b. 1a, Capitolare, ff. 73v-74v, 24 novembre 1385. In Gallicciolli (*Delle memorie venete*, 2: 285, § 892) la delibera del Maggior Consiglio, che vincolava l'acco-

mirava a uno scopo preciso, invogliare gli ebrei prestatori a restare o immigrare in città e a sostenere l'erario in un momento di particolari ristrettezze. In cambio di un tributo annuo di 4.000 ducati, si concedeva loro di prestare calcolando il prode al 10% su pegno e al 12 su bollettino cartaceo (scritta); se per qualsiasi ragione non fossero stati in grado di versare questa cifra, erano tenuti a ridurre di due punti il tasso applicato ai mutui (quindi, scendere all'8 e 10%, rispettivamente).

Pagare la tassa non sarebbe risultato particolarmente oneroso, se, come era prevedibile,<sup>91</sup> i nuovi arrivati fossero stati in gran numero. In più, non trattandosi di prestiti feneratizi (speculativi), la competenza sui banchieri – loro si chiamati feneratori – passava dal Piovego – preposto alla vigilanza contro l'usura – alla giurisdizione dei Sopraconsoli, a sottolineare il carattere lecito della loro attività finanziaria. A questo primo elemento basilare, si accompagnava l'interesse del Senato a stabilizzare quegli immigrati benestanti, e a facilitarne l'insediamento. Si delineava così un primo abbozzo di struttura comunitaria, con l'impegno veneziano a fornire gli spazi adeguati alle loro esigenze, e ad affidare il riparto del tributo ai loro 'capi'.<sup>92</sup>

Tuttavia, gli ebrei non avevano spuntato tutto quanto chiedevano, e nelle trattative si erano dovuti confrontare con negoziatori di grande esperienza, non avvezzi a recedere dalle proprie posizioni: irremovibili sulla scadenza dell'accordo a un paio d'anni dall'aprirsi del nuovo secolo – forse per la simbologia legata all'anno giubilare –, avevano altresì imposto che i prestiti forzosi fossero equiparati ai pegni, agevolando in tal modo il mercato di questo strumento creditizio di Stato.<sup>93</sup> D'altronde, per poter parlare di successi e malumori in seno alle parti contraenti – verisimilmente più di due – oc-

---

glienza degli ebrei all'impegno a prestare «pro subventione pauperum», era erroneamente datata 29 settembre 1385, anziché 24 settembre 1388.

**91** «Quia verisimiliter credendum est quod iudei venient in bona quantitate» (*Sopraconsoli*, b. 1a, Capitolare, f. 74r).

**92** Le fonti veneziane non forniscono i nomi dei capi. A nostra impressione, ricoprivano un qualche ruolo ufficiale Salomone da Oppenheim di conf. Santa Sofia e Cresso da Spira di conf. Sant'Aponal, che, a nome di tutti gli ebrei esistenti e commoranti a Venezia – come legge la formula – ricevettero dal Piovego il terreno incolto e vuoto per il cimitero a San Nicolò del Lido, loro concesso dal doge Antonio Venier. Ritroviamo, in veste di arbitro, Salomone, assieme a «magister» Seligman fq. Juda e a due «magistri in lege ebraea», Elia fq. Gozalch e Moise fq. Josep da Coblenza, in una lite tra Jacob fq. Salomone da Ingolstadt e Aberlich fq. Mair da Ulma (*CI*, Notai, b. 36, Giovanni Campio, 1363-1417, f. 83v, 17 agosto 1386; Luzzatto, *La comunità ebraica*, 2: 555-6, doc. I, 25 settembre 1386).

**93** I vari settori d'impresa della banca feneratizia erano descritti nella procura reciproca scambiata tra i due fratelli Simeone e Moise del fu Salomone da Norimberga: «banchum usure meum administrandi et operandi, denarios mutuandi cum pignoribus et sine, imprestita computandi et in alios scribi faciendi, mercationes et allia mea quecumque mea bona et havere vendendi et allias emendi» (*CI*, Misc. notai, b. 9, non ident., rogante a Rialto, fasc. 98, prot. perg. 1390-1395, 10 agosto 1391).

correrebbe sapere chi rappresentava i feneratori al tavolo, dove, beninteso, sedevano anche patrizi e avvocati, e magari pure esponenti delle arti e dei commerci. Per non parlare di quei membri della classe di governo che dei feneratori erano soci occulti - e creditori -, oppure clienti con certificati di debito da saldare; e le fonti notarili veneziane ne offrono abbondanti esempi.

In base alla frequenza degli atti di mutuo disponibili, si può tracciare una curva ascendente nel periodo 1386-1392, seguita da un declino fin verso il 1395-1396, quando il *trend* tornò, apparentemente, a risalire. A disegnarlo era però, nell'approssimarsi della scadenza della condotta, quasi soltanto il numero enorme di rendiconti, accordi contabili, quietanze di dare e avere, passaggi di denaro e rinunce a ogni ulteriore pretesa in materia, per convenzione tra le parti interessate, di cui i notai ducali ci forniscono ampia testimonianza. Di pari passo, si cancellavano malleverie e società d'affari, e s'infittivano sulla piazza veneziana le attività temporanee di feneratori ormai stabilitisi sul territorio, soprattutto sulla direttrice Mestre-Treviso-Belluno e Udine, percorsa - e non sarà un caso - dai negozianti in rapporti con l'Impero.

Erano, pur'essi, di recente immigrati dalla Germania; e ne dividevano lingue, usanze e tradizioni. Motivo scatenante di questo più recente afflusso di ashkenaziti d'Oltralpe era stato nel giugno del 1385 il decreto dell'imperatore Venceslao, con il quale, in cambio di enormi cifre versate alla sua Tesoreria, si tagliavano drasticamente i debiti delle città di Franconia, Baviera e Svevia verso gli ebrei; e a questi si vietava di espatriare coi propri averi.<sup>94</sup>

Venezia non aveva mancato di captare l'occasione propizia, e coglierne i lati positivi, tra cui, non ultima, la speranza che questo arrivo di nuove energie finanziarie servisse a controbilanciare i danni provocati dalla riluttanza dei tedeschi a frequentare il Fondaco per il timore di incorrere in rivalse, personali e reali (le cosiddette 'rapresaglie'), a causa di crediti reclamati da loro ex concittadini, trasferitisi sulle lagune. Ci volle l'intervento personale dell'imperatore sul doge per rassicurare la città di Norimberga, e riattivare, con i transiti tra nord e sud dell'Europa, i traffici mercantili e marittimi internazionali.<sup>95</sup>

L'andamento della curva, di cui sopra, non rispecchia pienamente la vicenda economica, nella quale i banchieri ashkenaziti, posti di

<sup>94</sup> In una liberatoria, Rubin del fu Isaac, abitante a Babenhausen (Assia), elencava il genere di beni che era riuscito a spedire a Venezia a Simone del fu Salomone da Norimberga: «denariis, bonis, libris, argentiis et aliis quibuscumque bonis» (CI, Misc. notai, b. 9, non ident., rogante a Rialto, fasc. 98, prot. perg. 1390-1395, 4 giugno 1393). Numerosi ebrei, tassati a Norimberga nel 1385, riappaiono a Venezia, ma i loro nominativi risultano troppo generici per consentirne l'identificazione (Toch, «Der Jüdischer Geldhandel», 286).

<sup>95</sup> *Senato Misti*, reg. 41, f. 117r, 13 ottobre 1390.



fronte all'alternativa tra un tributo fisso annuo e un tasso d'interesse ridotto, optarono per questa possibilità, scottati dalla sfortunata esperienza veronese, di cui stiamo per occuparci. Si giocarono allora una partita, forse cruciale, certo foriera di nuovi guai: perché, se esigere sui prestiti una maggiorazione di due punti del tasso - dell'8 e 10% - non contribuiva certo a ben predisporre i debitori, o a garantire grandi vantaggi ai creditori ebrei, non valeva neppure a sottrarli al rischio di essere, comunque, chiamati a soccorrere il governo, in situazioni di particolare urgenza.

Suggerisce inoltre l'idea che non disponessero di mezzi adeguati a coprire i vuoti del bilancio camerale e, allo stesso tempo, operare sul mercato finanziario, e avessero perciò preferito spostarsi sulla clientela privata, meglio se appartenente alla classe di governo, da cui potevano attendersi maggiore tutela dei propri crediti. Probabilmente un'illusione, un calcolo sbagliato, che non teneva in debito conto le tematiche di politica estera, legate agli sviluppi in campo militare. Non erano solo i rapporti con la Germania a dissipare l'apparente clima d'intesa tra il governo e questi suoi sudditi tedeschi, ma pure il conflitto tra Venezia e Padova per il predominio sul territorio.

In questa minacciosa cornice di guerra, spingere Verona a buttarci senza remore nella mischia, parve quindi al doge l'unico modo per tentare di arrestare la marcia sul Friuli dei signori di Padova, supportati dai Visconti lombardi; senonché l'accordo fu, appunto, raggiunto a spese dei banchieri ashkenaziti, obbligati a finanziare l'esercito veronese con un esorbitante ammontare in denaro sonante, garantito sui gioielli di famiglia degli Scaligeri.<sup>96</sup> L'avventura terminò in disastro: una cocente sconfitta privò Antonio della Scala della signoria su Verona (passata a Gian Galeazzo Visconti), Venezia di uno sfortunato alleato,<sup>97</sup> e i prestatori ebrei di un debitore su cui ri-

<sup>96</sup> Ecco l'elenco, per difetto, dei crediti dei feneratori, accompagnati dalla stima dei preziosi impegnati a loro garanzia: Manno da Colonia (da Ulma?) per 5.000 ducati; Josef Fripcor [Pforzheim?] per 2.000; Isac Levi e sua sorella Guthele per 14.000, e Moise da Spira per 8.000 più 5.000 per la corona feudale; totale 34.000 ducati. In mano di Isac e Guthele Levi c'era un altro pezzo pregiato: una *parure* con brillanti, zaffiri e smeraldi di «madona», la ravennate Samaritana di Guido da Polenta, le cui sfarzose nozze (nel 1382) furono causa non ultima della rovina della famiglia. Mueller (*The Venetian Money Market*, 381, in part.) calcola in 47.500 ducati il valore dei gioielli scaligeri in pegno agli ebrei. Tutti i gioielli (tra cui diamanti, perle, pietre preziose, incastonati su cinture, mantelli, acconciature femminili), erano in custodia, parte agli ambasciatori scaligeri (Leonardo da Quinto e Pellegrino di Cavolongo), parte ai *campsores* Gabriele Soranzo e Pietro Benedetto, con l'avallo dei tre Capi del Consiglio (Pietro Corner, Andrea Donato e Bertuccio Contarini).

<sup>97</sup> A seguito delle sue 'tribolazioni', Venezia si vide costretta ad assegnargli 100 ducati l'anno, di pura sussistenza (*Senato Misti*, reg. 2bis, registrino 1341/2-1393, f. 9v, 13 gennaio 1387).

valersi.<sup>98</sup> La somma anticipata, la scarsità di contante, la crisi economica e, non ultimo, una guerra dall'esito incerto, finirono per prosciugare anzitempo pure le finanze dei nuovi prestatori.

Perché le cifre, di per sé molto rilevanti (che soltanto banchieri con grosse capacità finanziarie potevano affrontare), convertite in un prestito per scopi bellici tra due Stati già in permanente difficoltà economica, erano in pratica un investimento a fondo perduto, come del resto avevano chiarito i periti veneziani dopo aver stimato i beni scaligeri. Insomma, un affare di Stato, nel quale il sacrificio del tornaconto personale avrebbe meritato una pronta ricompensa in termini politico-giuridici per tutta la comunità dei feneratori attivi a Venezia. A bilanciare i crediti, infatti, mancavano gioielli e preziosi per 1.750 ducati;<sup>99</sup> e, intanto, mentre gli ambasciatori di Verona si affannavano a promettere «de dar tanti altri boni pegni», la loro città stava cadendo in mano del nemico, che mai avrebbe ripagato questi debiti. Perciò, alle condivisibili rimostranze dei Levi, i Provveditori di Comune, a fine 1387, si fecero garanti, in tono sconcolato («cum multe pene e condicion»), dell'impegno a riscattare un complesso di velluti, tuniche, zaffiri, smeraldi e perle che i due fratelli avevano ritirato dall'ambasciatore scaligero Pellegrino di Cavolongo e riposto nei possenti depositi di Casa Grimani.<sup>100</sup>

La faccenda si trascinò ancora a lungo, tanto più che nell'autunno dell'anno successivo Venezia ricavò solo l'1% del valore d'asta dalla vendita all'incanto di alcuni pochi pegni.<sup>101</sup> A fine 1390, poi, il Senato, nel tentativo di mettere a tacere le 'giuste e ragionevoli' proteste degli ebrei, di cui si era fatto garante lo Stato veneziano, affidò alle Rason vecchie da liquidare al meglio i preziosi ancora impegnati e scalare il credito ebraico dal ricavato delle vendite.<sup>102</sup> Tuttavia, come prevedibile, ripagare i creditori non era il primo, né il principale pensiero dell'erario veneziano; e, negli anni Novanta,

**98** *Senato Misti*, reg. 2, ff. 96r-97v, 10 settembre 1387. Negoziatore - e garante - dell'operazione risultava «providus vir ser» Ludovico Buora, a capo di un'altra famiglia di *campsores* già attiva negli anni Sessanta, meno referenziata di quanto non fossero i Soranzo o i Benedetto: 'per mandato ducale', si era impegnato a iscrivere 4.000 ducati di passivi del signore di Verona all'Ufficio degli imprestiti contro un singolo pegno. Persino i Procuratori di San Marco furono chiamati a garantire il debito scaligero, malgrado uno dei cardinali del loro ufficio vietasse di mettere a repentaglio gli averi che amministravano (*Collegio*, Not., reg. 2, ff. 80v-81r, 2 e 19 aprile 1387).

**99** «Resta quello el Comun s'è obligado più de quello s'è stimado el pegno, ducati MDC-CL» (*Collegio*, Not., reg. 2, ff. 80v-81r, 2 e 19 aprile 1387).

**100** *Collegio*, Not., reg. 2, ff. 80v-81r, dicembre 1387, ossia due mesi dopo l'avvento del governo visconteo.

**101** *Collegio*, Not., reg. 2, f. 121v, 15 ottobre 1388. La maggiore parte non aveva trovato compratori.

**102** «Mulle persone iudee, que debeant habere a nostro comuni multas pecunie quantitates pro multis et variis causis et casibus» (*Senato Misti*, reg. 41, f. 120r, 4 novembre 1390).

le voci iscritte a bilancio per sistemare i crediti degli ebrei presero altre strade.<sup>103</sup>

La medesima sorte subirono i 4.000 ducati di tributo annuo riscossi da Capodistria: dovevano, pur essi, concorrere alla riduzione del debito verso gli ebrei, al netto però di tutte le spese prioritarie del Comune, col risultato di essere molto inferiori al preventivato.<sup>104</sup> Altro sistema - a rigore di logica, più ragionevole e onesto, come, d'altronde, riconosceva la stessa parte del Senato - sarebbe stato rimborsare gli ebrei sul ricavato delle aste dei pegni scaligeri, ma, appunto, gli incanti si chiudevano in perdita, a prezzi di svendita.

Insomma, parecchi erano gli ebrei insoddisfatti, e pesante il debito statale nei loro confronti, con relativa usura. Nello spazio di un paio d'anni, i capitoli del 1386 avevano già scontentato molti, se non proprio tutti: gli ebrei stavano pagando a caro prezzo la facoltà di trasferirsi in città, e probabilmente già ne intravedevano l'esito; quindi premevano per recuperare i propri averi. Comprensibile, dal loro punto di vista, ma non altrettanto apprezzato a livello governativo. In realtà, già nell'autunno del 1388, ad un anno dall'entrata in vigore del capitolato, erano insorte le prime contestazioni, allorché il Collegio aveva precisato, su insistenza del consigliere Michele Contarini e del capo della Quarantia Rosso Marino, che gli ebrei erano stati accolti in città a sostegno dei 'poveri' (distinti dagli 'indigenti').<sup>105</sup> Perciò, i feneratori erano tenuti a prestare fino a 30 ducati a chiunque disponesse di un pegno sufficiente a garantire il mutuo, indipendentemente dalla volontà del debitore di riscattarlo a tempo debito. D'altronde, secondo una denuncia dei rogati, gli ebrei, per sfuggire a questo obbligo contrattuale calcolavano gli interessi in modo subdolo, ma difficile da provare dinnanzi ai Sopraconsoli, cui il Maggior Consiglio aveva affidato l'incarico di verificare le segnalazioni prima di pronunciare le sentenze.<sup>106</sup> E, si sottolineava, a fronte di questa clausola di salvaguardia, che ridonava a tutto beneficio degli ebrei, sorgeva spontaneo il giusto risentimento dei veneziani meno benestanti, 'come era a tutti ben noto'.

Quasi volesse usare verso gli ebrei la politica del bastone e della carota, il Senato, nelle medesime settimane, assegnava ai Sopracon-

**103** A frenare le vendite contribuivano pure gli sforzi delle autorità viscontee per assistere i loro nuovi sudditi veronesi nel recupero dei crediti che vantavano nei confronti della precedente Signoria (*Collegio*, Not., reg. 2, ff. 96r-97v, aprile-settembre 1387; f. 121v, 7 [?] ottobre 1388).

**104** Secondo il dispositivo della delibera dei rogati, sarebbe toccato all'Ufficio delle Rason vecchie - responsabile della gestione dei crediti ebraici - integrare i 4.000 ducati, qualora la città non fosse stata in grado di provvedervi (*Senato Misti*, reg. 41, f. 120r, 4 novembre 1390; Mueller, *The Venetian Money Market*, 381).

**105** *Sopraconsoli*, b. 1a, Capitolare, f. 71v, 24 settembre 1388.

**106** «Examinando solícite si ipsi iudei potuerint mutuare id quod ab eis fuerit requisitum» (*Sopraconsoli*, b. 1a, Capitolare, f. 71v, 24 settembre 1388).

soli un secondo compito, nell'intento, stavolta, di onorare una promessa: doveva individuare un posto dove stanziarli, e tornare subito a riferire in Consiglio.<sup>107</sup>

L'iniziativa non bastava però ad allentare la tensione. Nella chiave di lettura offerta da alcuni settori del Maggior Consiglio, c'era stato, da parte dei feneratori, un fraintendimento – più o meno consapevole –, dei motivi che avevano giustificato l'accordo del 1386. Gli ebrei, inoltre, per segnalare la loro irritazione,<sup>108</sup> si erano dichiarati impossibilitati ad anticipare noli e spese per le galee dirette in Fian-dra, con pregiudizio di un caposaldo dei traffici marittimi veneziani:<sup>109</sup> un atto di sfida, inammissibile, quasi un attentato contro lo Stato che li ospitava.<sup>110</sup> Nella loro replica, sostenevano di non disporre della somma necessaria; in questo caso, la verifica fu affidata ai due principali banchieri di scritta, Pietro Benedetto e Gabriele Soranzo, cui si chiedeva pure di segnalare i nominativi di quei debitori veneziani, che, col loro atteggiamento, rendevano plausibile l'asserzione degli ebrei di essere senza soldi; qualora l'indagine li avesse sbugiardati, si sarebbe dovuto ricorrere alle misure estreme, con tanto di arresto e sequestro dei beni.<sup>111</sup>

Trascorsi alcuni mesi, un nuovo punto d'equilibrio, mediato dal consigliere Michele Gustinian, fu raggiunto tra le due parti.<sup>112</sup> Volendo soddisfare le esigenze finanziarie dei 'poveri', i feneratori s'im-

**107** *Sopraconsoli*, b. 1a, Capitolare, f. 71r, 24 ottobre 1388; Gallicciolli, *Delle memorie venete*, 2: 285-6, § 893, testo imperfetto.

**108** «\* Pars fuit sancta et iusta et secundum Deum et equitatem et honorem nostre dominationis, \* et, sicut sentitur, clare et manifeste dicti iudei sunt indignati et turbati propter dictam partem, que eis non placuit, nec placet» (*Senato Misti*, reg. 40, f. 148v, 31 dicembre 1388). L'espressione iniziale (tra asterischi) è ripresa tale e quale dal decreto, che sanciva la chiusura dei banchi ashkenaziti.

**109** L'incanto delle tre galee si era dovuto ripetere più volte, tra il 3 e il 14 dicembre 1388, risultando ai loro 'patroni' molto oneroso anticipare i costi della muda senza il consueto sostegno pubblico, che questa volta Venezia intendeva addossare agli ebrei. Perciò, fu rinviato al 10 febbraio 1389 il termine per caricare le galee, e, di conseguenza, anche la data di scarico a Corfù delle merci, dirette verso altri lidi. Inoltre, sempre a spese degli ebrei, fu accresciuto il numero dei balestrieri a bordo, per maggiore sicurezza delle navi e del loro prezioso carico; e si decise di scontare sul prezzo d'asta il tradizionale 'dono' statale di 200 ducati che ogni galea incassava al rientro in porto (*Senato Misti*, reg. 40, ff. 142r-144v, 150r, 157r-v, 21 gennaio, 15 e 18 febbraio 1389).

**110** «Bene dici potest quod iudei sint causa impediendi et turbandi tantum bonum et faciunt expresse contra id quod tenentur et promiserunt». La delibera incontrò molta resistenza tra i rogati, e dovette essere rivotata più volte (*Senato Misti*, reg. 40, f. 148v, 31 dicembre 1388).

**111** «Dicitur quod habunt in banchis et alibi magnam quantitatem denariorum» (*Senato Misti*, reg. 40, f. 149r, 5 gennaio 1389; Cecchetti, «Appunti sulle finanze», 40).

**112** «Pro evitandis multis malis et rixis» (*Senato Misti*, reg. 41, f. 18r, 22 giugno 1389). Mueller (*The 'Procuratori di San Marco'*, 153-4), richiamando questo documento, segnalava le ingenti somme investite quell'anno nella costruzione delle mura al Lido.

pegnavano a creare un fondo di 20.000 ducati per rispondere alle richieste di prestiti da 1 a 30 ducati, e a mantenerlo sempre al medesimo livello; se, però, qualcuno di loro fosse partito o fallito, il deposito sarebbe stato, proporzionalmente, ritoccato al ribasso; e di converso, all'insù, secondo le capacità di ogni eventuale nuovo immigrato. D'altro canto, per porre rimedio a una delle loro più giustificate lamentele - la difficoltà di recuperare i crediti alla scadenza annuale, di cui alla condotta del 1385 -, si stabilì che nei quindici giorni successivi i pegni dovevano essere messi all'incanto due volte, a distanza di una settimana. Se all'asta i banchieri riuscivano a recuperare capitale e prode, bene; altrimenti, erano liberi di disporre a proprio piacimento, oppure accettare il prezzo d'aggiudicazione; in ogni caso, restava tassativo il termine di scadenza con le due settimane supplementari.

Seguivano due norme, intese a eliminare 'malefatte' e 'risse': ogni denuncia in materia di prestito andava presentata alla competente magistratura inderogabilmente entro otto giorni, pena la sua nullità; nessuno era tenuto a prestare su un naviglio, o alcuna delle sue componenti (evidente richiamo ai dissidi sui mutui marittimi d'inizio anno). I capitoli emendati terminavano con due clausole minori: 'commessi e scrivani'<sup>113</sup> erano responsabili di atti compiuti senza il benessere dei titolari dei banchi; e i Sopraconsoli dovevano ispezionare ogni due mesi i loro fonteghi<sup>114</sup> per verificare il buono stato di conservazione dei pegni. Si noti l'impiego di questo termine del volgare, che offre un'immagine della realtà veneziana nella quale i banchi di prestito ebraici erano accostati - non giustapposti - ad altri fondaci, per cui l'espressione è sopravvissuta nei secoli.

In ogni evidenza, questi aspetti migliorativi della condotta del 1385 incontrarono il favore degli ebrei. Nell'arco di una settimana, Isaac Levi e sua sorella Guthele accettarono di tenere in banco un capitale attivo di 5.000 ducati, tra contanti in cassa e denaro già prestato, al tasso dell'8 e del 10%, a seconda si trattasse di mutuo con o senza garanzia reale; chiesero, e ottennero, un'unica assicurazione: che il loro capitale non sarebbe stato soggetto a tributi imprevisti.<sup>115</sup> Fu-

**113** «Famulos, scribas, attinentes vel alios de familia» (*Senato Misti*, reg. 41, f. 18r, 22 giugno 1389).

**114** «Fontica dictorum iudeorum» (*Senato Misti*, reg. 41, f. 18r, 22 giugno 1389).

**115** *Sopraconsoli*, b. 1a, Capitolare, ff. 71v-72r, 1° e 12 luglio 1389; *Senato Misti*, reg. 41, f. 22v-23r, 9, 12 luglio 1389. Negli stessi giorni, il savio di Consiglio Ludovico Morosini, d'ordine ducale, faceva iscrivere all'Ufficio degli imprestiti 5.000 ducati d'oro prestati da un certo ebreo («cuidam iudeo») al consigliere Michele Giustinian, per conto del Comune di Venezia, esenti in assoluto di prode. E, guarda caso, era lo stesso che aveva appena negoziato con successo le modifiche al capitolato del 1385 (*Collegio*, Not., reg. 2, f. 146r, 11 agosto 1389).

rono i primi di una schiera:<sup>116</sup> Simeone da Norimberga in società coi fratelli Jacob e Salomone de Novimarch [Neuenmarkt] ottenne, come unica variante, di porre in banco soltanto 2.000 ducati;<sup>117</sup> lo stesso fece Moise di Joseph Franzois,<sup>118</sup> mentre Joseph de Vult [Fulda?] e suo genero ne posero 4.000;<sup>119</sup> e altrettanti Joseph da Norimberga e il suo socio - per ½ - Anssel da Norimberga, con la facoltà di eventualmente scinderli su due banchi.<sup>120</sup> L'elenco si chiudeva a fine 1392, dopo un lungo silenzio, con i 2.000 ducati resi disponibili da Ber da Norimberga.<sup>121</sup> Insomma, nello spazio di sei anni, frequenza e importo dei mutui erano sensibilmente scemati,<sup>122</sup> forse pure il numero dei banchi attivi in città, mentre di pari passo si assisteva al loro progressivo trasferimento sulla Terraferma veneta.

Riassorbite le conseguenze della guerra di Chioggia anche sul fronte finanziario,<sup>123</sup> il 27 agosto 1394 il Senato decideva di chiudere con gli ebrei alla scadenza dei loro capitoli, nel 1396: oltre a non aver ottemperato agli impegni, nei mutui ai 'poveri' accettavano solo garanzie in preziosi, e stavano impadronendosi di tutti i beni mobili.<sup>124</sup> A giusta ragione, i loro nobili progenitori si erano rifiutati di accoglierli: grande la delusione e grande la volontà di ripristinare l'ordine ancestrale. A conforto di questa pia scelta e in 'grazia dell'Altissimo', mai i traffici erano stati più fiorenti e promettenti, e in Arsenale si allestivano altre quattro galee oltre le tre già preventivate per la

**116** *Senato Misti*, reg. 41, f. 28r, 29 luglio, 3 agosto 1389.

**117** *Sopraconsoli*, b. 1a, Capitolare, f. 72r, 3 agosto 1389.

**118** *Sopraconsoli*, b. 1a, Capitolare, f. 72v, 9 settembre 1389; *Collegio*, Not., reg. 1, f. 90v; reg. 2, f. 147r, 3 settembre 1389.

**119** *Collegio*, Not., reg. 2, f. 90v; reg. 2, f. 147r, 3 settembre 1389.

**120** *Sopraconsoli*, b. 1a, Capitolare, f. 72v, 3 settembre 1389.

**121** *Sopraconsoli*, b. 1a, Capitolare, f. 72v, 23 dicembre 1392.

**122** Fascicoli interi di brogliacci del notaio Andrea Cristiani (*CI*, Notai, bb. 40-44, 1385-1397), registrati in forma stenografica, offrono una panoramica sulla frequenza e varietà delle operazioni (prestiti, rendiconti, saldi, ecc.) e sulla loro curva.

**123** *Senato Misti*, reg. 43, f. 15v, 16 luglio 1394. La guerra, nelle fonti veneziane chiamata 'guerra di Genova', aveva lasciato uno strascico di situazioni debitorie che il governo riteneva di essere finalmente in grado di chiudere.

**124** A suo tempo, il Collegio, in presenza del doge, aveva sentenziato che, per ripagare gli ebrei, era consentito ai Sopraconsoli vendere immobili, in mancanza di altri beni (*Collegio*, Not., reg. 1, f. 93r, 12 marzo 1390). L'identico testo, con la data del 2 marzo 1393, è in *Sopraconsoli*, b. 1a, Capitolare, ff. 72v-73r, sotto il titolo «Quod possessiones vendi possint pro solvendo iudeis», ma va preferita la prima data. Da poco, il Senato aveva vietato agli ebrei di prestare a membri del clero secolare su pegni in oggetti sacri (paramenti, ancone, calici, quadri di santi), che, con sfregio divino, finivano all'asta a Rialto (*Sopraconsoli*, b. 1a, Capitolare, f. 71r-v, 24 settembre 1389; *Galiccioli, Delle memorie venete*, 2: 286, § 894).

muta di Alessandria.<sup>125</sup> Quindi, con decisione irrevocabile, si stabiliva che, a partire dal marzo 1396, la permanenza in città era consentita ai soli medici, purché non praticassero attività finanziaria,<sup>126</sup> mentre per tutti gli altri ebrei veniva limitata a due settimane, con l'obbligo di esibire sul petto un cerchio giallo, a mo' di distintivo. *Last, but not least*, si diffidava ogni membro di Consiglio dal manifestare una posizione contraria alle misure appena assunte, insomma a ripensarci.<sup>127</sup> Il 1396 segnò la chiusura dei banchi in città, ma non la fine delle liti con i debitori insolventi e il patriziato, che ne era stato il maggior beneficiario, avendo potuto godere di condizioni creditizie particolarmente favorevoli.

Così, intanto, mentre il Senato provava ad arginare il rischio che il prestito usurario ebraico, ormai traslocato nei dintorni, riuscisse, comunque, a infiltrarsi sulle lagune,<sup>128</sup> a Treviso, nel palazzo cittadino, tre ebrei acquistavano il terreno per il cimitero, in nome anche di tutti i loro correligionari che in futuro avessero inteso sistemarsi nella Marca.<sup>129</sup> D'altra parte, il governo non si preoccupava affatto di ostacolare a Mestre lo sviluppo dei banchi feneratori e la nascita del nucleo centrale dell'ebraismo veneto, con relative strutture comunitarie al servizio di tutta la Terraferma. Questo riconoscimento, il vero fatto nuovo originato dal decreto del 1394, costituì, per oltre un secolo - fino ai primordi del Cinquecento -, l'elemento fondativo della presenza ebraica nella Repubblica, svolgendo un ruolo ufficiale di raccordo, che ai feneratori ashkenaziti non era mai stato, invece, affidato.

A loro, ormai in procinto di trasferirsi altrove, dobbiamo, però, il cimitero del Lido, unico segno tangibile di uno stanziamento a Venezia durato neppure un ventennio; solo tracce, in verità, perché per il lasso di mezzo secolo (tra l'8 dicembre 1389 e il 1440) sopravvivono due sole lapidi in memoria, rispettivamente, di Naftali ben Yehudah e Shmuel ben Shimshon, e appena tre documenti (tra il 1386 e il 1390).<sup>130</sup> Del terreno avevano preso possesso nel 1386 Salomone

**125** «Cum gratia Altissimi, [...] condicione mercationum quotidie multiplicat, auget et multiplicabit de bono in melius» (*Senato Misti*, reg. 43, f. 91v, 5 novembre 1395).

**126** *Senato Misti*, reg. 43, f. 82v, 3 aprile 1395.

**127** Versioni leggermente diverse: *Senato Misti*, reg. 43, f. 23r, 27 agosto 1394; *AC*, reg. 28/10, f. 4v; *Signori di notte al civil*, b. 1bis, Capitolare, reg. A, f. 30r, con in margine «Contra iudeos» e il disegno di una grande O (a significare la rotella distintiva).

**128** *Senato Misti*, reg. 43, f. 29r, 28 settembre 1394.

**129** Möschter, *Juden*, 354, doc. 2, 4 settembre 1394.

**130** Corrispondono forse ai nomi di Ceruo figlio di Leone e di Samuele/Simone figlio di Sansone (si tratterebbe, in tal caso, di Salamone Sansono di Venezia che nel 1391/92 spediva da Barcellona due balle di libri ebraici sopravvissuti alla devastazione delle comunità catalane, ma resta da spiegare/datare la sua presenza a Mestre a fine Trecento; Carpi, *L'individuo e la collettività*, 208-9). Malgrado numerose campagne di revisione del materiale lapideo superstite - l'area subì, nel secolo scorso, radicali mutamenti

e Cresso per conto degli 'altri ebrei presenti e abitanti a Venezia';<sup>131</sup> con la stessa formula, che denunciava la mancanza di un'istituzione strutturata - di una *Universitas* -,<sup>132</sup> erano altri banchieri, gli uni a fare alzare una palizzata a difesa di salme e tombe, gli altri a raggiungere un accomodamento col priore del limitrofo monastero benedettino sui rispettivi diritti e obblighi di vicinato.<sup>133</sup> Il tutto nell'arco di un paio di mesi, a ridosso del primo funerale di quel giovane dal nome troppo diffuso per potersi identificare, forse parente di uno degli ashkenaziti, che, nel negoziare acquisto e custodia del luogo, non s'immaginava di dover presto abbandonare, con la città, anche le salme dei suoi cari.

#### 1.4 Dalla prima condotta alla cacciata

Di passaggi per la capitale ce ne erano sempre stati, fosse per adire la giustizia o per interessi di comunità ebraiche, a quei tempi dislocate soprattutto nelle Terre da Mar. Ma la città, con suo enorme beneficio, era altresì il terminale delle strade che, per il Brennero e il Friuli, conducevano al suo porto mercanti e pellegrini nordici diretti nel Mediterraneo. Anche gli ebrei, malgrado i ripetuti divieti a viaggiare sulle sue navi e i pericoli rappresentati dalle vie d'accesso e dalla sosta a Venezia, di qui transitavano sulla rotta del Levante. Di Isaia da Trani abbiamo già detto; poi, nel Trecento, leggiamo di Samisso, proveniente dalla Germania, salito a bordo della nave prima della Settimana santa, cui era costato 80 ducati recuperare ve-

---

urbanistici -, il censimento più aggiornato resta quello di Luzzatto (*La comunità ebraica*, 1: 46, 48, 49, 215; 2: 555-9, docc. I-IV, in part.)

**131** «Ceterorum iudeorum existentium et commorantium Venetiis». Figurano, il 18 gennaio 1389, Simone (da Norimberga o da Rothenburg) e Moise (di Francia, o da Spira?); il 27 febbraio 1389, i summenzionati Simone e Salomone; il 30 novembre 1389, l'epitaffio di Samuele (Luzzatto, *La comunità ebraica*, 1: 215; 2: 557-9, docc. III-IV).

**132** In quel medesimo decennio, il termine compare a Venezia più volte, riferito ai mercanti fiorentini: «Universitas mercatorum florentinorum» (*Senato Misti*, reg. 40, f. 66r, 12 marzo 1387) e al 'Comune' veneziano (nell'accezione più ampia?): «pro bono totius terre et Universitatis Veneciarum»; «pro honore nostri domini et bono Universitatis Venetiarum» (*Senato Misti*, reg. 39, 143v, 1° settembre 1385; reg. 43, f. 82v, 3 aprile 1395).

**133** L'area, di 70 passi (da 1,73 metri lineari) lungo il mare e la laguna, per 30 di latitudine verso la città e Malamocco, separata dal monastero solo da un rivolo, era esposta, come tutta la fascia litoranea, alle mareggiate, cui si accompagnavano, nel nostro caso, ripetuti atti di vilipendio delle salme, che consigliarono l'erezione di una palizzata in legno sul lato mare. In base all'accordo con Albano Michiel, abate di San Nicolò, gli ebrei erano tenuti a curare la casetta, da loro stessi costruita, e il terreno, e a rispondere di ogni danno ne potesse derivare al monastero (Luzzatto, *La comunità ebraica*, 2: 558-9, doc. IV, 27 febbraio 1390; Candio, «L'antico cimitero ebraico del Lido», 112-13).



stionario e argenteria sequestratigli dal Cattaver;<sup>134</sup> in modo ben più tragico si concluse il viaggio di cinque ebrei, tra cui due donne, derubati e gettati in mare a Caorle dal barcaiolo che da Portogruaro li stava portando a Venezia per imbarcarsi.<sup>135</sup>

Certo, lo sapevano tutti, accidentato era il tragitto, e grande l'ansia di arrivare per tempo in laguna; in effetti, solo a Venezia, i passeggeri potevano prenotare il posto sulla nave. Come si direbbe ora, acquistavano il biglietto, inserendo in un contratto quadro le proprie esigenze.<sup>136</sup> Nella primavera del 1385 un certo numero di ebrei si accordava con gli armatori di due galee ormeggiate in porto, per raggiungere Giaffa tra maggio e giugno, «Deus et tempus permictens»; era loro garantita adeguata fornitura di acqua, legna e sale, e cabine («cameriolas») in numero sufficiente ad ospitare i viaggiatori col loro bagaglio («cum avere vestro rebus massaritiis arnesiis et victualibus»), il tutto ben sistemato al riparo, in coperta; inoltre, durante la sosta a Candia, ai mercanti era consentito scaricare pepe e zafferano per «ser» Melchiel. Titolari dell'agenzia di viaggio erano due ebrei, Michele e Salamon Fayfelim: forse abitavano a Venezia ed erano mediatori, o semplicemente prestavano assistenza, anche linguistica, ad amici e parenti. In ogni caso, erano tutti 'teothonici', ebrei «de Alemania» con un'accezione geografica molto estesa. La prima comitiva, di dodici persone, guidata da Nacham, includeva «ser Mordacheo qd. ser Hefraim Dolemotx [l'attuale Olmütz, in Moravia]»; la seconda, di cinque, comprendeva «Vivis de Cologna et Leonis de Coborc», mentre una terza era formata dalla vedova di Mordachay, «domina Chera [Chena?]»,<sup>137</sup> con servente e fanciulla («una

**134** Simonsfeld, *Der Fondaco dei Tedeschi*, 2: 294, doc. 11, 24 aprile 1340.

**135** *QC*, reg. 17, f. 72r, 8 luglio 1384: a chi avesse assicurato alla giustizia l'assassino e i suoi due complici spettavano 1.000 lire se consegnati vivi, la metà da morti.

**136** Nel 1563 Elia da Pesaro scriveva a suo fratello un puntuale resoconto della trafila di pratiche richieste per imbarcarsi sulle navi dirette in Levante, e delle cautele necessarie a schivare imbrogli e spiacevoli sorprese; in quasi due secoli l'esperienza non doveva essere molto cambiata (Régnier-Bohler, *Croisades et pèlerinages*, 1380-84 [in fiduciosa attesa che Benjamin Arbel completi l'edizione del manoscritto di Elia]).

**137** *CI*, Notai, b. 40, Andrea Cristiani, prot. VI 1385-1386, ff. 3r, 9v, 14 r, 13 marzo, 10 [?] aprile, 10 e 15 maggio 1385. Si presume il prezzo del biglietto dipendesse dal numero di persone per cabina: la vedova con le due accompagnatrici pagò 25 ducati, Vivis 44 per tre persone, e Leone 14 per due passeggeri. I loro contratti prevedevano solo il viaggio d'andata, mentre per due inglesi, un sacerdote e un laico, erano detagliate le soste sul percorso Venezia-Giaffa via Rodi e ritorno, con l'obbligo di attenderli in porto (*CI*, Notai, b. 40, Andrea Cristiani, prot. VI 1385-1386, f. 10 r, 20 aprile 1385). Yuvai («Alms from Nuremberg», 194-7) ha pubblicato un elenco di elemosine, con relativi offerenti, inviate alla comunità ashkenazita di Gerusalemme, e in particolare, ai suoi 'poveri' proprio in quegli stessi anni, secondo una tradizione che si perpetuerà nei secoli. Mosè Basola, precisando negli anni 1521-1523, che il soccorso era gestito direttamente dai loro confratelli di Venezia, segnalava un'altra usanza: le vedove godevano dell'esenzione fiscale in quanto, non avendo eredi, lasciavano tutti i loro beni alla comunità (Peters, *Jerusalem*, 487).

femena et una puella») al seguito, per un totale di sei cabine distribuite in gruppi familiari.

Queste partenze avvenivano in una Venezia nella quale da qualche anno operava – lo sappiamo – un consistente nucleo di ebrei tedeschi, accoltivi per sopperire a gravi e urgenti difficoltà finanziarie dello Stato. In precedenza, a frequentare Venezia per brevi soggiorni di affari erano stati altri ebrei d'oltralpe, quei mercanti che in modo più o meno esplicito facevano riferimento al Fondaco dei Tedeschi di Rialto. Certo, non godevano dei medesimi privilegi, anzi talvolta erano vittime di inattesi soprusi: di uno di questi episodi è rimasta memoria nel reclamo presentato da uno svizzero, arrivato in città alla vigilia del sabato, senza aver perciò fatto in tempo a compilare la prescritta denuncia di quanto argento avesse importato; Josep, questo il suo nome, illustrava con enfasi il significato di quella festa;<sup>138</sup> ma, purtroppo per lui, i funzionari veneziani addetti al Fondaco si erano mostrati irremovibili, e l'avevano condannato. Ignoranza o maledede? In ogni caso, prova evidente che non vigeva la norma (consuetudinaria) per cui i riti ebraici venivano ammessi (e quindi tutelati) anche in assenza di un nucleo stanziale.

A questo proposito, la prima formula, generica ma per ciò stesso generale, finora reperita, si legge nei capitoli di banco stipulati da Moise col Comune di Mestre verso il 1393: nessuno, fosse ecclesiastico o laico, poteva obbligarlo ad agire in contrasto con la tradizione e la Legge ebraica<sup>139</sup> o impedirgli di avere una 'sinagoga'<sup>140</sup> e di mangiare carne ritualmente macellata.

In chiusura di questo primo capitolo, merita un cenno la versione che nella sua *Cronica* Caroldo offriva dell'arrivo dei tedeschi a Venezia; seppure storicamente discutibile, era però certo diffusa nel primo Cinquecento.<sup>141</sup> Secondo, dunque, il cronista, nella primavera del 1381 il governo veneziano aveva fornito di patenti ducali non solo l'inviato del duca Leopoldo III d'Austria venuto a prendere possesso di Treviso, ma «etiandio [per] tutti li mercatanti et sudditi» del detto duca e di suo fratello Alberto III di Baviera, desiderosi di «po-

**138** «Sabbatum est in fide eorum solennis ipsorum dies et festum in tantum quod nullum opus vel servicium ipsa die facerent sibi vel aliis». Allo zurighese Josep («iudeus de Cerigo de Alemania») e ai suoi tre compagni («Jonas, Josep et Pisis») fu condonata metà della pena («considerata qualitate hominum et negocii»), malgrado i fondighieri sostenessero di aver osservato il capitolare e gli ebrei meritassero la sanzione (*Grazie*, reg. 3, f. 2v, nr. 27, 26 giugno 1329; Simonsfeld, *Der Fondaco dei Tedeschi*, 1: 28-9, doc. 82).

**139** «Ad faciendum aliquod quod sit contra eius consuetudinem et legem iudaicam» (*CI*, Notai, b. 96, Pietro Gualfrini, prot. non datato [ma 1393-1394]).

**140** «Unam sinagogam pro colaudando Deum, suo modo» (*CI*, Notai, b. 96, Pietro Gualfrini, prot. non datato [ma 1393-1394]).

**141** La stesura risalirebbe ai primi anni Venti del XVI secolo (Carile, *DBI*, s.v. «Caroldo, Gian Giacomo»).

ter venire liberamente a Venetia et stare et partire con le mercantie et robbe, a loro beneplacito». Di ebrei neanche la parola; eppure, nell'appellativo di «sudditi» si può facilmente ravvisare la figura giuridica di *servi Camerae*: e, guarda caso, erano, come abbiamo visto, appunto del 1381 i primi capitoli e le testimonianze iniziali di una loro effettiva presenza sulle lagune.

Caroldo si era limitato a spiegare l'afflusso dei tedeschi; ma in quegli stessi tempi operavano a Venezia almeno due famiglie di altra provenienza, semplicemente definite «de Francia»,<sup>142</sup> e «de Yspania». Pur ignorando i singoli percorsi e le ragioni che li avevano qui condotti, ci permettiamo di accostare le loro esperienze a quelle vissute dai loro correligionari nei paesi d'origine: in un caso, i pochi nuclei francesi superstiti della prima espulsione (la definitiva sarebbe stata ordinata da Carlo VI nel settembre del 1394) conoscevano, sin dal 1380, un rinnovato periodo di attacchi di matrice popolare;<sup>143</sup> nell'altro, la tragica persecuzione del 1391 nella Catalogna aragonese avrebbe dato nuovo vigore al fenomeno dei *conversos*. In effetti, Salomone di Samuele di Spagna arrivò tardi, quando ormai Venezia si era liberata dei suoi prestatori ebrei, e dovette sistemarsi a Mestre.<sup>144</sup>

A conclusione del capitolo, ci soccorre la prima novella della quarta giornata de *Il Pecorone*,<sup>145</sup> nella quale si raccontava, con astiosa ironia, il fallimento del progetto del «giudeo» di farsi ripagare in carne umana il credito concesso a uno sventurato giovane, cui erano naufragate tre navi fornitegli dal magnanimo nonno. Nella figura dell'ebreo compagno già i tradizionali stereotipi, e non solo quelli traslati dalla letteratura italiana: l'implacabile trattamento del povero, l'iniquo contratto strappato a una persona in difficoltà economi-

**142** Moise di Joseph Franzos, *alias* «mag.r Moyses Franzos», domiciliato a Padova nel 1390, a Treviso nel 1393, e poi rientrato a Venezia, a fine secolo si spostò su Mestre, dove fu in società con Salomone di Samuele de Yspania; famosa la sua polemica con l'eminente rabbino Yohanan de Treves, che accusava i padovani di disprezzare gli esuli francesi e i poveri (*Sopraconsoli*, b. 1a, Capitolare, f. 66v, 14 marzo 1402; *CI*, Notai, bb. 167, 169, Marco Rafanelli, *passim*; Kohn, *Les juifs de la France du nord*, 272).

**143** Kohn, *Les juifs de la France du nord*, 264, in part.

**144** Medico, come suo padre, e altra grande personalità, la cui attività nell'area veneziana, mestrina e padovana si prolungò ben oltre l'inizio del Quattrocento (Carpi, *L'individuo e la collettività*, 208-9; Mueller, «The Jewish Moneylenders», 212). Dalle terre iberiche approdarono a Venezia pure due ribaldi, che si salvarono, fortunatamente, dalla forca: Abramo di Benedetto di Salomone battezzandosi *in extremis*, e Jacob, saroto di Recanati nato spagnolo, spirando alla vigilia del supplizio (*Signori di notte al criminal*, reg. 12, ff. 27v, 48v-50v, 13 maggio 1392; aprile-luglio 1397).

**145** Ser Giovanni, *Il Pecorone*, XXVII-XXVIII, 108-15. Il termine «giudeo» vi compariva altresì nell'accezione di traditore, mentre era «giudea» la donna crudele, spietata in un fatto amoroso (app., XI, 583, v. 7; XXVI, 598, v. 10). Fortis («Tra i nipoti di Shylock», 135-6) rileva come nel *Pecorone* filtri «per la prima volta, nella sua versione più cupa» la figura classica dell'ebreo usuraio e ricchissimo, e la vittima si chiami «messer Ansaldo Veneziano».

ca, la beffa di una giusta giustizia cui si tentava di sottrarsi, il nesso tra l'ebreo e il sangue cristiano. L'opera, attribuita a ser Giovanni fiorentino, fu scritta tra il 1378 e il 1385: Mestre aveva ormai assunto un proprio rango economico e finanziario, favorito dalla sua posizione strategica: negli anni Sessanta, vi operavano dei «foeneratores dantes ad usuram»; ed è presumibile che nei nuovi banchi, introdotti a condizioni di prestito più favorevoli alla clientela, fossero coininteressati anche taluni ebrei.<sup>146</sup> Tuttavia, in chiave di analisi testuale, non si può non osservare quanto nel sarcasmo, di cui era pervaso il racconto, si riverberasse l'astio dei banchieri per antonomasia, i cosiddetti «toscani», conterranei di ser Giovanni, verso i concorrenti locali, che li avevano scalzati e allontanati dallo Stato veneto, con motivazioni di natura politica oltre che economica.

---

**146** In effetti, molte clausole, inserite negli anni Sessanta per vincere la concorrenza toscana, riecheggeranno nei capitoli dei feneratori ashkenaziti vent'anni più tardi. D'altronde, la competizione, elemento intrinseco ai rapporti tra Venezia e Firenze, conobbe nel Trecento alti e bassi: si va dall'espulsione dei «florentini uxurarii» anche da Treviso e la Marca, negli anni Quaranta, alla forte riduzione dei tassi, fino all'inconcludente tentativo di vietare per legge, nel 1357, «usuras cambia et contractus illicitos» addebitati, con eccessiva facilità, ai toscani. E sappiamo che i primi arrivi di ashkenaziti, provenienti da Creta, sono di fine anni Cinquanta (*Venezia-Senato. Deliberazioni miste*, 6: 332-5, 339, docc. 802-807, 816, 17 gennaio 1340).